

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 164 IN DATA 20/09/2011

OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEL "PARCO A LAGO" ED ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI TECNOLOGICI IN VIA DELLA ROGGIA - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA E PROGETTO PRELIMINARE

L'anno duemilaundici, addì venti del mese di settembre alle ore 16:45, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	NO
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 6		ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEL "PARCO A LAGO" ED ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI TECNOLOGICI IN VIA DELLA ROGGIA - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA E PROGETTO PRELIMINARE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 26/07/2005 è stata approvata la proposta per uno "studio di fattibilità per la pedonalizzazione della fascia a lago con la realizzazione di un autosilo in centro a Luino", avente la finalità di coordinare le misure progettuali da assumere per la riqualificazione del centro della città e della fascia a lago in rapporto alla riorganizzazione della circolazione con la realizzazione di un autosilo;
- con Decreto della Regione Lombardia n. 19443 del 20/12/2005 è stata approvata la proposta sopra indicata a valere sul DOCUP "Obiettivo 2 - Misura 2.5";
- con successivo provvedimento regionale, in data 01/08/2007, il contributo concesso è stato modulato in una serie di iniziative per un importo complessivo pari ad Euro 100.800,00.=, di cui Euro 80.640,00.= con contributo regionale ed Euro 20.160,00.= a carico del Comune di Luino;
- dal predetto studio di fattibilità emerge, in particolare, la proposta di "riorganizzazione del sistema dei parcheggi in relazione alla razionalizzazione del sistema di mobilità di Luino" anche attraverso "l'arretramento dei sistemi di parcheggi oggi situati nella maggior parte presso il lungo lago (Porto Nuovo, Terrapieno, Pino Bar, Serenelle)" con un'ipotesi di sviluppo lungo due direttrici, ossia con "un primo sistema di parcheggi a livello delle aree centrali ...omissis... un secondo sistema di parcheggi oltre la ferrovia" ove "nell'ambito del primo sistema assume particolare rilievo l'area ex Svit centrale, analogamente al ruolo preminente della ex Visnova nel secondo sistema";
- anche sulla base delle suddette indicazioni, l'Amministrazione comunale si è determinata nel dare corso ad uno studio per la sistemazione straordinaria della fascia a lago quale intervento da proporre al finanziamento della "Fondazione Cariplo", partecipando al relativo bando per "progetti emblematici" interessanti il territorio delle Province di Como e Varese, e suscettibili di finanziamento fino alla concorrenza del 50% del costo complessivo dell'intervento;
- con la determinazione n. 101 in data 27/08/2007, il Dirigente del Settore Tecnico ha approvato il quadro di sintesi per l'attuazione del programma in argomento e le specifiche attuative;
- con la determinazione n. 108 in data 03/09/2007, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha affidato l'incarico professionale alla A.T.P. costituita dal dott. arch. Maurizio Salvato, unitamente al dott. ing. Marco Morello e al geologo dott. Fabio Meloni, per lo studio di fattibilità per la pedonalizzazione della fascia a lago con la realizzazione di un autosilo in centro a Luino;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 11/09/2007, esecutiva, è stato approvato il progetto "PARCO A LAGO", redatto dalla A.T.P. di cui sopra, per l'importo complessivo di € 2.500.000,00.=, al fine della richiesta del sopra menzionato contributo della "Fondazione Cariplo";
- la "Fondazione Cariplo", ad esito positivo dell'istruttoria, con nota del 07/01/2008 (nostro prot. n. 828 del 17/01/2008) ha ritenuto ammissibile l'intervento emblematico in oggetto, prevedendo l'erogazione di un contributo pari ad € 1.000.000,00.= sul costo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento sopra descritto;

- con determinazione n. 100 in data 18/07/2008, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, a seguito di selezione pubblica, è stato conferito alla costituenda R.T.P., capogruppo arch. Enrico MARFORIO di Arona, l'incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e l'espletamento di pratiche accessorie, la direzione dei lavori, la contabilità, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e le attività tecniche accessorie inerenti la realizzazione del progetto "Parco a Lago", per un onorario complessivo pari ad € 174.106,66= IVA e oneri compresi;
- in data 08/10/2008 il progetto preliminare in argomento è stato esaminato dalla Commissione Territoriale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 10/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'illustrazione del progetto preliminare "Parco a Lago" da parte del Sindaco e del progettista dott. arch. Enrico Marforio di Arona, si è preso atto del progetto presentato;
- in data 11/11/2008 il progetto preliminare è stato presentato alla cittadinanza con incontro pubblico svoltosi presso il "Palazzo Verbania";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 in data 21/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto per un importo pari a complessivi € 2.600.000,00. =;
- il progetto definitivo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 271 del 02/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, redatto dalla costituenda R.T.P., capogruppo arch. Enrico MARFORIO, relativo ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva pari a € 2.625.000,00. =;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 in data 02/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto un mutuo di € 1.625.000,00. =, con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell'opera;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 in data 16/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche;
- sono state rispettivamente espressi i seguenti pareri favorevoli all'esecuzione delle opere in progetto:
 - in data 18.12.2008 dall'ASL di Varese, sede di Luino;
 - in data 18/12/2008 in sede di Conferenza di Servizi tenutasi presso la sede del Comune di Luino, da parte di tutte le autorità interessate dal progetto in questione;
 - in data 11/12/2008 dalla Commissione comunale per il Paesaggio;
 - in data 22/12/2008 dalla Commissione Provinciale per il Paesaggio;
 - è stata rilasciata dalla Provincia di Varese l'autorizzazione paesaggistica n. 5430 del 23/12/2008;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 03/02/2009 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla costituenda R.T.P., capogruppo arch. Enrico MARFORIO, relativo ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva pari a € 2.625.000,00. =;
- il progetto esecutivo è stato riapprovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 24/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, per apportare alcune migliorie al progetto connesso alle esigenze dell'Associazione Velica A.V.A.V., in relazione all'attività svolta dall'Associazione medesima;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 82 in data 16/06/2009, i lavori di realizzazione del "Parco a Lago" sono stati affidati al Consorzio Stabile AEDARS S.c.a.r.l. di Roma;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 in data 02/09/2009, esecutiva ai sensi di legge, sono stati elaborati indirizzi per il direttore dei Lavori affinché risolvesse alcuni aspetti di dettaglio di cui all'allegato elaborato tecnico volti a consentire una migliore fruizione del paesaggio ed in particolare una maggiore visibilità del lago;
- il Consiglio Comunale, nella seduta del 14 settembre 2009, con deliberazione n. 42, respingeva la mozione presentata dai consiglieri comunali Castelli, Franzetti, Bianchi, Barozzi, Minelli e Mandanici relativa ai lavori di realizzazione del nuovo "Parco a Lago";
- in data 10 ottobre 2009 (ns. prot. n. 15.936), è pervenuta al Comune la comunicazione dell'intervenuta raccolta di firme "(più di 3.500) contrarie all'erezione del muro sul lungolago, che per come è stato realizzato, impedisce di fatto la libera vista del lago";
- con nota del 10 novembre 2009 (prot. n. 18.041 del 14/11/2009) la Fondazione F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) si rivolgeva al Sindaco in merito "alla struttura che sta sorgendo sul bordo del lago, proprio nel centro della città" rappresentando che la realizzazione del progetto di che trattasi impedirebbe "con la copertura dei parcheggi e l'edificio destinato all'esercizio commerciale, la vista del lago" rischiando così "di modificare l'impatto visivo e di conseguenza la percezione dell'intero paesaggio circostante", concludendo con la richiesta di "ridurre comunque al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico della struttura";
- alla predetta missiva dava puntuale riscontro (ns. prot. n. 18.310 del 19/11/2009), l'allora Sindaco Mentasti rappresentando le motivazioni che sottendevano le scelte operate dall'Amministrazione;
- il 1 dicembre 2009 (prot. n. 19.149 del 03/12/2009) il F.A.I. tornava sull'argomento esprimendo nuovamente "parere negativo" in merito al progetto, ottenendo anche in questo caso puntuale riscontro (prot. n. 19.433 del 07/12/2009) dal Sindaco in carica;
- in data 18 gennaio 2010 (prot. n. 895 del 19/01/2010), la sezione varesina dell'associazione Italia Nostra comunicava al Sindaco di aver indetto per il successivo 26 gennaio un'assemblea sul tema del "muro di luino", chiedendo la partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione;
- successivamente, l'associazione Italia Nostra avanzava richiesta di intervento alla Regione Lombardia (prot. Regione Lombardia n. Z1.2010.0005889 del 30 marzo 2010) ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. n. 42/2004 per la sospensione dei lavori di realizzazione di sistemazione del lungolago di Luino, accertando la Regione (ns. prot. n. 12.795 del 28/07/2010) l'insussistenza delle condizioni per disporre il domandato provvedimento e ciò in seguito a sopralluogo congiunto con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano, avvenuto il 6 maggio 2010;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 02/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una perizia di variante per la realizzazione di attività complementari (completamento marciapiede passeggiata alta di Viale Dante Alighieri), di miglioramento (realizzazione fontana con giochi d'acqua) ed addizionali al progetto (attrezzature gestionali: pavimentazione parco giochi, giochi ed arredo bar), con finanziamento parziale ottenuto a seguito della partecipazione al Bando regionale "Distretti diffusi del Commercio";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 18/05/2010, è stata disposta la ridefinizione delle modalità di completamento e finitura della copertura del parcheggio da realizzarsi nella parte nord del Parco a Lago;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 in data 13/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto illuminotecnico del "Parco a Lago";

- con deliberazione n. 58 in data 21/12/2010 il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano di indirizzo strategico sulla città pubblica" dettando puntuali indicazioni anche in merito ai lavori di completamento del Parco a Lago;
 - dal mese di giugno 2011 è stata disposta l'apertura al pubblico del Parco, fatta eccezione della parte terminale (area nord) per la quale sono in corso i lavori di ultimazione;
- ATTESO CHE:**
- la realizzazione del "Parco a Lago" come si evince dalle premesse del presente atto, è stata oggetto di ampio dibattito, caratterizzato anche da espressioni di aperto dissenso in merito alla realizzazione di quei manufatti, quali il bar, il parcheggio coperto, e la soprastante passerella, che risulterebbero di ostacolo alla vista del Lago Maggiore, in particolare dalla prospettiva di Viale Dante e Via Verdi;
 - tale dissenso si è manifestato attraverso la costituzione di un comitato, con la raccolta di migliaia di firme, oltre che con interventi di associazioni di tutela di interessi collettivi (F.A.I./Italia Nostra) con ampio eco sulla stampa locale e nazionale;
 - in merito la precedente compagine di governo dell'Ente ha ampiamente argomentato e motivato le proprie scelte, provvedendo, altresì, al fine di perseguire l'interesse pubblico, volto ad una migliore fruizione del bene pubblico "paesaggio", a mezzo della deliberazione n. 161 in data 2 settembre 2009, ad "apportare alcune modifiche atte a consentire una migliore fruizione del paesaggio ed in particolare una migliore visibilità del Lago";
 - a tal fine, la Giunta dava mandato al Direttore dei Lavori, affinché risolvesse "gli aspetti di dettaglio di cui all'allegato elaborato tecnico ..omissis.. nella misura ed alle condizioni di cui all'art. 132, comma terzo, primo capoverso, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163";
 - dopo i predetti interventi il dibattito sul "Parco a Lago" è proseguito sino a divenire oggetto, nella primavera dell'anno 2010, di confronto elettorale, soffermandosi su tale opera i diversi programmi sottoposti al giudizio elettorale;
 - le "Linee Programmatiche di Mandato" (deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 19 aprile 2010) confermavano la volontà della neo eletta Amministrazione di intervenire sulla parte nord dell'opera pubblica in questione, ancora in corso di esecuzione, in proposito affermando che "Per quanto concerne il "muro" di nuova realizzazione, proporremo alla cittadinanza, nel termine di 60 giorni dalle elezioni un soluzione che possa attenuare il negativo impatto ambientale della struttura. Sarebbe un grande risultato tornare a vedere il lago da Via Verdi, una delle strade più belle di Luino, oggi massacrata nella sua prospettiva. Riteniamo infatti doveroso dare una concreta risposta alle migliaia di sottoscrittori della petizione contro la struttura";
 - sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "Non è dubbio che la nuova determinazione di "azzerare" la precedente scelta urbanistica (favorevole alle appellanti) risponda ad una logica "di ordine politico": (come, d'altronde, la precedente di approvazione della variante), che rispecchia il "Programma Amministrativo, già approvato dal Corpo Elettorale" e gli "indirizzi di governo (che) evidenziano la volontà del Gruppo Consiliare "Città Viva". Questa nuova valutazione è dovuta ad una differente sensibilità "politica" nei confronti di una situazione, che, sebbene priva di "sopravvenienza di nuove circostanze di fatto", viene diversamente considerata, al punto da non rendere compatibile la scelta prima effettuata con il nuovo indirizzo politico - amministrativo, che si è affermato nelle elezioni comunali" (Cons. Stato, sez. IV, 4.12.2008, n. 5990);
 - alla luce delle affermazioni che precedono il tema del completamento del "Parco a Lago" è stato oggetto di una lunga disamina e confronto sia all'interno degli organi a ciò deputati (Consiglio Comunale e Giunta) sia in occasione di incontri pubblici;

- in proposito, dapprima la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 94 in data 18/05/2010, ha disposto di ridefinire "le modalità di completamento e finitura della copertura del parcheggio"..."escludendo la sola messa in opera della copertura finale di parcheggio" dando mandato all'Assessorato ai Lavori Pubblici di prospettare alla Giunta "tutte le possibili azioni complementari atte a migliorare la mitigazione di quanto realizzato e ad assicurare la migliore fruibilità percettiva del paesaggio lacuale, quindi a garantire, senza soluzione di continuità, la vista della costa dal lago";
- successivamente, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 58 in data 21 dicembre 2010, ha approvato il "Piano di indirizzo strategico sulla città pubblica", nuovamente tornando sul tema del "Parco a Lago";
- nell'ambito del predetto documento - sintesi e raccordo tra il programma di governo dell'attuale amministrazione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 19/04/2010) e la bozza di Documento di Piano, espressione della precedente amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a far data dal 27 maggio 2009 - venivano dettate le linee guida, estrinsecazione della visione politico-strategica del nuovo Consiglio Comunale, soffermandosi, in particolare il Piano, sui temi della città pubblica e della destinazione e fruizione degli spazi comuni, con particolare riguardo a quattro fondamentali aspetti: la fascia a lago, la viabilità e parcheggi, il mercato e la Luino, città dei servizi;
- il "Piano di indirizzo strategico sulla città pubblica" di cui alla deliberazione n. 58 in data 21 dicembre 2010, si inserisce nel percorso di formazione progressiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), cui si deve pervenire, in forza delle indicazioni dettate dalla Regione Lombardia, attraverso la costruzione di documento sintesi di "un processo in continua evoluzione, che deve generare un percorso circolare e continuo di perfezionamento ed arricchimento dello stesso, anche attraverso l'allestimento di un programma di monitoraggio (per la sua attuazione e gestione) che renda possibile l'adeguamento del piano al mutare delle situazioni e delle condizioni socio-economiche e territoriali";
- ai fini della redazione del P.G.T., si sono svolte audizioni pubbliche con la popolazione e, più in generale, con i soggetti portatori di interessi diffusi, nel corso delle quali sono emerse varie sensibilità sull'interpretazione della città pubblica, dando vita, come si osserva nel Piano di indirizzo strategico, "ad un processo partecipativo virtuoso che sarebbe rimasto probabilmente incompiuto senza il coinvolgimento del Consiglio Comunale quale organo istituzionalmente rappresentativo della collettività locale e che, in tutte le sue componenti, riproduce il tessuto sociale della città" e ciò al fine di dare corso ad "Un'importante azione di collegamento che dovrà permettere all'amministrazione di presentare al consiglio comunale un piano di governo che sia espressione dell'attuale articolazione dell'organo consiliare e che amalgami le istanze degli "stakeholders" con le strategie di governo dell'ente.";
- ad esito del predetto processo partecipativo e nell'ambito dei complessivi indirizzi dettati dal Consiglio Comunale il Piano di Indirizzo Strategico ha disposto, per quanto attiene la fascia a lago, quanto segue:

 - a) "l'alleggerimento del peso della sosta dei veicoli in favore di una mobilità dolce e di utilizzo nobile dei luoghi maggiormente significativi per agevolare una ritrovata coniugazione tra la città e il lago";
 - b) "la continuità del percorso: garantire la completa percorribilità pedonale di tutta la costa intervenendo nei punti di maggiore criticità come il porto vecchio, il superamento del porto cantiere e la zona lido piscine canottieri";

c) "la delocalizzazione dei parcheggi di media sosta sul lungolago nell'ambito del processo di riorganizzazione complessivo del sistema, quindi mantenendo lungo la costa, oltre i parcheggi serenelle e porto lido, la sosta per soggetti diversamente abili, over 70 e per auto di servizio e di immediata pertinenza ai punti ristoro per carico e scarico";

➤ il predetto Piano di indirizzo strategico è giunto alle predette considerazioni sul rilievo che il progetto del "Parco a Lago" è stato coniugato sin dall'origine con l'organizzazione temporanea di spazi provvisori per la sosta, ex campo di calcio ed ex Visnova, in attesa di definire una logica certa e definitiva sul sistema parcheggi di Luino" in quanto l'Amministrazione intende promuovere la fascia a lago come spazio il più possibile pedonale delocalizzando gli spazi a parcheggio che oggi occupano le zone maggiormente pregiate";

➤ alla luce di quanto precede, il Consiglio Comunale, attraverso l'approvazione del Piano di indirizzo strategico, ha ritenuto "necessario intervenire per ridefinire l'area del parcheggio in corso di prossima attuazione a margine del parco a lago in una zona che potrebbe diventare centrale nella gestione del lungolago dei prossimi anni", in modo da evitare di realizzare opere che per attuare le strategie territoriali dell'Amministrazione sul tema dei parcheggi e della gestione della fruibilità della fascia a lago dovranno essere nel breve tempo riconvertite generando possibile documento all'investimento pubblico realizzato";

➤ in quest'ottica, il Piano di indirizzo strategico ha dato atto della necessità di "ripensare il sistema dei parcheggi" ispirandosi "ad una logica che porti a sfruttare a pieno i parcheggi interni di città ed esterni di cintura in favore di un uso più nobile delle aree pregiate come quelle del lungolago; segnatamente si tratta di esaltare la potenziale fruibilità pedonale dalla zona prospiciente l'ex stazione Svit a lago e di riconvertire la funzione "parcheggio" ipotizzata nel progetto del Parco a Lago dove sono previsti circa 50 posti a auto";

➤ tali considerazioni sono sfociate nella conclusione, fatta propria dal Piano Strategico, circa "la necessità di orientare la chiusura dei lavori per il "Parco a Lago" dettando disposizioni utili a coniugare gli importanti investimenti assunti con le nuove prospettive qui prefigurate. Il che risulterebbe agevolato dalla natura polimorfa dell'opera ed in particolare dalla scomponibilità e dall'utilizzo altrove della struttura a travi che permetterebbe di evitare il disinvestimento dell'infrastruttura";

➤ in proposito, il Piano ha previsto che tali conclusioni trovino attuazione attraverso le seguenti linee operative:

a) "contenere le opere di completamento dell'intero investimento, promuovendo lo smantellamento della struttura a travi e il recupero in altra forma dell'investimento ad essa connesso";

b) "destinare l'area del parcheggio ad un immediata fruibilità polifunzionale, quale ideale prosecuzione della superficie a verde già realizzata sul lato sud, che possa fungere, in forma residuale, quale spazio per carico scarico e parcheggi di servizio ed eventualmente ospitare alcuni banchi del mercato";

c) "organizzare le strutture già realizzate e non caratterizzate da semplice scomponibilità in elementi riconvertibili, secondo un layout compatibile con la nuova destinazione che si intende proporre per questa parte del parco";

ATTESO che, il suddetto Piano di indirizzo strategico, approvato dal Consiglio Comunale ha "valenza di linee guida nelle politiche di attenzione ed investimento sul territorio che la Giunta Comunale, quale organo di governo, è costantemente chiamata ad attuare;

RITENUTO che, pertanto, al di là delle specifiche competenze che le vigenti disposizioni sui lavori pubblici attribuiscono ai vari organi dell'amministrazione, spetta a questo consesso, in quanto organo di governo dell'amministrazione, individuare attraverso quali soluzioni tradurre in atto gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che nell'arco temporale intercorso tra l'approvazione di detto Piano di indirizzo strategico sino ad oggi, sono state elaborate, congiuntamente con il progettista dell'opera, una serie di ipotesi progettuali che, in linea con quanto disposto dal Consiglio Comunale, permettessero di riconvertire l'area originariamente destinata a parcheggio sacrificando il minor numero di manufatti ivi già realizzati;

CONSIDERATO che, sono state da subito abbandonate quelle ipotesi che prevedevano interventi radicali, quali quelle ad esempio, che immaginavano la demolizione del costruendo immobile destinato a bar, privilegiando soluzioni di modesto impatto economico che si concentrassero sulle parti strutturali amovibili;

ATTESO che, ad esito del predetto percorso si è pervenuti alla proposta di variante oggetto di trattazione nell'ambito del presente atto;

VISTA la relazione tecnica "Progetto di Variante" (prot. n. 5418 del 28/03/2011) redatta dal progettista, descrittiva della variante migliorativa del "Parco a Lago", a mezzo della quale viene data puntuale attuazione alle indicazioni dettate dal Piano di indirizzo strategico in ordine al completamento del "Parco a Lago";

DATO ATTO che, la proposta in questione è stata sottoposta:

- al vaglio della Commissione Comunale per il Paesaggio in data 29/03/2011, conseguendo il seguente parere "Parere Favorevole in quanto l'intervento migliora sensibilmente l'impatto sul paesaggio della struttura precedentemente approvata e meglio si inserisce nel paesaggio lacuale circostante";
- al vaglio della Commissione Provinciale per il Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, conseguendo "parere favorevole" ed la relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 2982 in data 16/08/2011;

ATTESO che, in buona sostanza, la variante migliorativa si caratterizza per una diversa connotazione della parte terminale (nord) del Parco, privilegiando l'accesso pedonale a quello veicolare, valorizzando così maggiormente gli aspetti di tipo paesaggistico (il belvedere) e di tipo funzionale (modalità di accesso pedonale e non veicolare e possibilità di contestuale fruizione di spazi per l'intrattenimento);

DATO ATTO che, le predette finalità migliorative, consente tra l'altro, un rilevante beneficio sia sotto il profilo paesaggistico (la visuale diviene priva di ostacoli che celano il Lago), ma anche funzionale, consentendo una diversa modalità di accesso al Parco che, eliminata ogni interruzione del percorso pedonale di accesso dal lato di Viale Dante, crei, attraverso il belvedere, un legame più marcato tra il centro cittadino e l'area a lago, permettendo, nel contempo, la creazione di uno spazio che può essere utilizzato per attività di animazione culturale;

CONSIDERATO che, dall'esame della relazione tecnica emerge la piena conformità dei contenuti della stessa, non solo ai documenti di pianificazione urbanistica, bensì alle indicazioni dettate dal Consiglio Comunale a mezzo del Piano di indirizzo strategico più volte richiamato;

DATO ATTO che, in particolare, i contenuti che connotano la proposta di intervento oltre a ben interpretare le indicazioni dell'organo di indirizzo dell'Ente (deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 21 dicembre 2010) rappresentano una modalità di attuazione delle originarie intuizioni dettate dai documenti di pianificazione là ove si auspicava, ad esempio, una fruizione unitaria ed ininterrotta della fascia a lago, ponendo fine e rimedio all'attuale "frammentarietà delle zone fruibili" e dalla "carenza di funzioni attrattive" (Bozza di documento di Piano 2009); in ciò inserendosi anche la diversa sperimentazione di una "mobilità lenta" volta a "contenere l'impatto del traffico della mobilità primaria sulle aree centrali di Luino e in particolare in prossimità del lungo lago, al fine di elevarne la vivibilità anche nei momenti di maggiore frequentazione turistica" ("Studio di fattibilità della pedonalizzazione funzionale della fascia a lago con la realizzazione di un autosilo nel centro di Luino", 2005, Vol. 3, pag.6) resa ora possibile dal nuovo sistema di sosta dei veicoli nel centro cittadino (Ordinanza Polizia Locale n. 22/2011 in data 14/02/2011, con la quale è stata istituita la sosta regolamentata a "zona disco" nella piazza "Svit Lago" e con Ordinanza Polizia Locale n. 53/2011 in data 06/04/2011, con la quale è stata istituita la sosta, regolamentata a "zona disco - 60 minuti" nella piazza "Svit interna");

ATTESO che, la succitata sperimentazione del nuovo sistema di parcheggi cittadini, avviata in esecuzione degli indirizzi dettati dal più volte menzionato Piano di indirizzo strategico, ha evidenziato un'efficace capacità di assorbimento del fabbisogno di sosta nell'area centrale ed a lago tale da suggerire, previ i necessari approfondimenti di natura urbanistica, di procedere ad un'attenta ponderazione in ordine all'eventuale futura realizzazione di un'installazione (anche in merito alla conformazione strutturale: autosilo o parcheggio a raso) da realizzarsi nell'area "Svit interna" di Via Vittorio Veneto;

DATO ATTO, altresì che, la recente apertura al pubblico del "Parco a Lago" (ad eccezione dell'area nord, ancora oggetto di lavori) ha posto in evidenza come il continuo afflusso di persone nell'area in questione, con provenienza dal centro cittadino lungo la passeggiata di Viale Dante (e viceversa), rappresenti un'ulteriore criticità relativamente all'eventuale creazione di un parcheggio nella zona Nord del Parco, in quanto l'accesso veicolare all'area di sosta in questione verrebbe ad interrompere il flusso pedonale diretto al Parco, costituendo, altresì, detto attraversamento una potenziale fonte intralcio per chi vi deambula;

CONSIDERATO che, la proposta di variante avanzata dal progettista si appalesa, per le ragioni che precedono, quale concreta modalità di attuazione dell'interesse pubblico, perseguito dall'attuale compagine di governo dell'Ente, avuto riguardo alla trasformazione dei luoghi in contesto; e ciò anche alla luce del mutato quadro esigenziale, delineatosi per effetto del Piano di Indirizzo strategico, di cui alla deliberazione consiliare n. 58 in data 21/12/2010, in attuazione a quanto dettato dalle Linee Programmatiche di Mandato, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 in data 19 aprile 2010;

DATO ATTO, altresì, che è in corso di svolgimento la procedura aperta per l'affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto preliminare relativo a "Riqualificazione spondale del tratto di lungolago tra le Serenelle e la Stazione Lacuale - Water Front System", incarico questo che, sebbene riguardi altra zona spondale, ricomprende al suo interno anche lo sviluppo di uno studio d'insieme volto all'inquadramento progettuale ed urbanistico dell'intera fascia a lago volto a meglio delineare gli aspetti di raccordo la fascia rivierasca (ivi compreso il Parco a Lago) ed il centro cittadino;

CONSIDERATO che, in proposito, la soluzione progettuale dianzi prospettata, oggetto di proposta di variante, essendo connotata da interventi "leggeri", ossia privi di particolare impatto strutturale (la stessa infatti si sostanzia nella prosecuzione dell'area verde seppure connotata da alcuni importanti elementi di arredo urbano volti a formare l'accesso pedonale/area belvedere), si appalesa di più agevole raccordo con le eventuali future previsioni di trasformazione territoriale;

ATTESO che, in proposito, proprio nelle more del completamento dei lavori di realizzazione del Parco a Lago, è emersa da un lato la difficoltà, nei prossimi anni, di dare piena attuazione da parte di ASPEM S.p.A. concessionaria del Civico Acquedotto, al progetto di realizzazione del Centro Servizi Tecnologici (prot. n. 10.697 del 18/06/2011) comprensivo di un magazzino per il ricovero di mezzi e materiali in dotazione ai servizi manutentivi del Comune, mentre, d'altro canto, è venuta a rilievo l'urgente necessità di liberare gli spazi di proprietà di terzi (prot. n. 22.207 del 30/12/2010), attualmente goduti in comodato, ove attualmente sono ospitate tutte le anzidette dotazioni strumentali dell'Ente ivi ricompresi gli scuolabus;

DATO ATTO che il ricorso ad immobili di terzi si è reso necessario, nelle more della realizzazione del nuovo Centro Servizi Tecnologici proprio in ragione dell'insufficienza degli attuali spazi di proprietà dell'Ente da adibire alle predette funzioni, come si evince dal relativo progetto preliminare;

DATO ATTO altresì che, il problema di reperimento di nuove strutture da adibire a ricovero di mezzi e materiali si è fatto impellente e non più procrastinabile, tanto da impegnare i tecnici comunali nella ricerca di una soluzione di pronta attuazione, soprattutto alla luce della non percorribilità della proposta di impiego di altri immobili di proprietà pubblica, richiesta alle Ferrovie dello Stato (nostro prot. n. 7402 del 28/04/2011), rimasta alla data odierna inevasa;

VISTO in proposito il progetto preliminare redatto dal Servizio Infrastrutture del Comune, finalizzato alla realizzazione del primo lotto di lavori del nuovo Centro Servizi Tecnologici in Via della Roggia;

DATO ATTO che, dall'esame del predetto studio emerge il più razionale e funzionale utilizzo della copertura originariamente destinata al Parco a Lago, rispondendo l'impiego della stessa non più a funzioni estetiche (nascondere la vista della auto dal viale/area pedonale posta a monte), bensì a ricovero di mezzi, materiali ed attrezzature in dotazione ai diversi servizi comunali;

ATTESO che la realizzazione del primo lotto dei lavori non preclude la possibilità di realizzare l'originario e complessivo progetto afferente il nuovo Centro Servizi Tecnologici;

VISTO in proposito, il parere legale dell'Avv. F. G. Scoca di Roma, allegato alla presente deliberazione a formarne parte sostanziale ed integrante - (**Allegato "A"**);

ATTESO che, dalla disamina del predetto autorevole pronunciamento, nonché della giurisprudenza ivi richiamata, si ha conferma della piena legittimità della predetta variante e dell'esclusione di qualsivoglia possibile profilo di responsabilità amministrativa in ordine alla sua attuazione;

CONSIDERATO che, sia la scelta di dare corso alla variante migliorativa del Parco a Lago sia la scelta di reimpiego delle travature di copertura sono espressione dell'attività di indirizzo affidata dal legislatore agli organi di governo dell'Ente, e che in quanto tali, per la loro natura e qualificazione giuridica, possono essere disattese dagli organi di gestione solo nella misura in cui si appalesino illogiche, arbitrarie, abnormi od irrazionali, od ancora presuppongano per essere attuate il porre in essere comportamenti *contra legem*, con ciò intendendosi anche l'adozione di atti che non rispettino i principi/criteri generali dell'azione amministrativa, sia pur tenuto presente quanto argomentato dal Segretario Generale nella memoria, allegata alla presente deliberazione a formarne parte sostanziale ed integrante - (**Allegato "B"**);

DATO ATTO che, la fattispecie oggetto del presente atto si presenta sotto i profili dianzi menzionati lecita e legittima, ma che data la sua complessità a formato oggetto di lungo confronto interno ed ha altresì trovato conferma in importanti ed autorevoli ponderazioni esterne;

DATO ATTO, in particolare che, per quanto attiene il profilo di legittimità, le scelte che precedono richiedono per la loro attuazione l'approvazione di una variante migliorativa, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

RITENUTO in particolare, riguardo a tale ultimo aspetto, che la disciplina delle varianti ai progetti di lavori pubblici in corso d'opera è oggi disciplinata dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 il quale, dopo aver individuato al comma 1, cinque fattispecie tassative al ricorrere dei cui presupposti è possibile procedere a variante in corso d'opera; al comma 3, secondo periodo, aggiunge che *"sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 % dei ribassi d'asta conseguiti"*;

in virtù dell'articolo 357, comma 6, del DPR 207/2010, al progetto delle opere in parola non trova applicazione l'articolo 161 dello stesso DPR, ma l'articolo 134 del DPR 554/99, il quale al comma 10 dispone che *"sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge [oggi articolo 132 del d. lgs 163/06; ndr] che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti"*;

ATTESO che al di là di quanto ritenuto da parte di alcuni commentatori (studio Bosetti e Gatti, "Varianti in corso d'opera", su www.bosettiegatti.com/info/commenti/llpp/1008varianti.htm) "è sempre stato pacifico, e così rimane anche dopo la legge quadro [la legge 109/94, ndr], che qualora l'amministrazione ritenga di modificare il progetto per qualsiasi motivo (riparazione di vizi progettuali rilevati, diverse necessità da soddisfare, adeguamenti di qualunque genere) (...); può benissimo farlo ancora con adeguata motivazione e una nuova approvazione. (...) Quanto sopra vale anche, seppur con le dovute cautele, per le varianti in corso d'opera rese necessarie da intervenute mutate volontà da parte dell'amministrazione appaltante, non rientranti nella casistica dell'articolo 25 [oggi, articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006], in quanto non originate né da sopravvenute disposizioni normative, né da cause impreviste e imprevedibili, né da sorpresa geologica, né da errori progettuali. Nessuna amministrazione può essere costretta, nemmeno dalle limitazioni oggettive dell'articolo 25, a realizzare lavori che vengano a trovarsi in contrasto con la propria volontà, eventualmente formatasi o modificatasi successivamente all'appalto. Anche dopo la stipula del contratto infatti possono modificarsi o venire meno quelle condizioni che erano poste a base della realizzazione o verificarsi condizioni diverse rispetto a quelle considerate in sede di programmazione. Certamente questo non significa che si possono operare varianti come se l'articolo 25 [cioè il citato articolo 132, ndr] non esistesse, significa solo che questa norma deve essere posta in relazione logica con tutto l'impianto legislativo, dove hanno almeno la stessa importanza la coerenza tra gli obiettivi che l'amministrazione si pone (dinamici e non necessariamente congelati nella programmazione) e i mezzi per raggiungerli, la completezza dell'opera da realizzare, nonché la sua reale utilità e rispondenza al pubblico interesse, considerati nella loro attualità, che possono essere diversi rispetto a quelli considerati in sede di formazione del programma, tenendo conto che tra le due fasi (programmazione ed esecuzione) possono interpersi alcuni anni o addirittura un ricambio della compagine amministrativa e dei relativi programmi elettorali. (che hanno una dignità riconosciuta dalla legge elettorale per gli enti locali). Tanto che il possibile, ma sempre eccezionale e straordinario ricorso alla variante nei casi non contemplati dall'articolo 25 [cioè dal citato articolo 132, ndr] rimarrebbe comunque subordinato almeno alle seguenti tre condizioni:

- 1) le puntuali e inoppugnabili motivazioni in ordine alle mutate condizioni che sono alla base della modifica degli intendimenti dell'amministrazione, considerando anche le eventuali responsabilità contabili per i possibili maggiori oneri ovvero per gli oneri di una progettazione ed eventualmente di una esecuzione divenute inutili;
- 2) la coerenza con la programmazione finanziaria, con il programma triennale dei lavori pubblici e con l'elenco annuale per la sua attuazione, eventualmente da variare o da integrare con le procedure previste dalla legge;
- 3) la salvaguardia degli interessi economici dell'impresa appaltatrice incolpevole, anche in termini di adeguamento delle condizioni contrattuali e di eventuale indennizzo del mancato guadagno"), sia doveroso verificare la ricorrenza del citato articolo 132, comma 3, secondo periodo; al caso di specie mediante un esame analitico di tutte le condizioni contenute nella norma, al ricorrere delle quali la sua applicazione risulta legittima;

INVIDUATE analiticamente le seguenti condizioni di legittimità:

- 1) la sussistenza dell'esclusivo interesse dell'amministrazione,
- 2) la finalizzazione al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
- 3) la non essenzialità delle modifiche oggetto della variante,
- 4) la sussistenza di obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto,

5) l'importo in aumento non può superare al 5 per cento dell'importo originario del contratto;

CONSIDERATO che, in particolare le dianzi sopra menzionate condizioni, quali desunte dalla Relazione tecnica, risultano sussistere in quanto:

1) appare indubbio che la variante in questione, per le motivazioni precedentemente indicate, è disposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

2) la variante è volta al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità in quanto mira a consentire, come già illustrato, una fruizione polivalente del Parco consentendone un più agevole accesso pedonale in uno alla creazione di un'area per attività di intrattenimento/spettacolo che funge anche da belvedere;

3) la non essenzialità delle modifiche oggetto della variante è data dalla natura e dall'oggetto delle opere che connotano la variante proposta. Si tratta di interventi che non snaturano il progetto in quanto consistenti nella prosecuzione (completamento) a verde dell'area originariamente destinata a parcheggio, con l'inserimento di un elemento di arredo urbano costituiti dalla pedana in legno e pietra definita "belvedere" attrezzato con panche avente le funzioni indicate al precedente punto 2). Si osserva, in proposito, la modesta entità della spesa necessarie per la realizzazione dei manufatti in questione ed il loro carattere complementare ed accessorio rispetto all'opera principale;

4) la sussistenza di obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto è da rintracciarsi nel mutato indirizzo assunto dall'Amministrazione insediatasi nel marzo 2010 di cui alla deliberazione del consiglio comunale n.58 del 21 dicembre 2010, quale espressione dell'indirizzo politico dettato con Linee Programmatiche di Mandato di cui alla cui alla deliberazione del consiglio comunale n.5 del 14 aprile 2010;

5) l'importo in aumento non supera il 5 per cento dell'importo originario del contratto, come si evince dalla relazione tecnica illustrante la proposta di variante, e come meglio precisato in prosieguo;

CONSIDERATO che il quadro economico di raffronto tra le due ipotesi di lavorazioni, antecedente e successivo alla presente proposta di variante migliorativa, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO SECONDA PERIZIA VARIANTE		QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE MIGLIORATIVA		DIFFERENZE	
	PARZIALI	SUB. TOTALI	PARZIALI	SUB. TOTALI	PARZIALI	SUB TOTALI
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.808.069,74		€ 1.897.994,27		€ 89.924,53	
oneri diretti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 41.023,43		€ 43.089,63		€ 2.066,20	
oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.996,72		€ 22.653,90		€ 1.657,18	
oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.910,04		€ 11.910,04		€ -	
Sommano	€	1.881.999,93	€	1.975.647,84	€	93.647,91
ribasso d'asta	€	- 580.607,35	€	- 609.483,92	€	- 28.876,57
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	1.301.392,58	€	1.366.163,92	€	64.771,34
Somme a disposizione dell'Amministrazione Comun.						
I.V.A. 10% su importo totale al netto dell'importo relativo all'abbattimento barriere architettoniche	€	100.139,26	€	106.616,39	€	6.477,13
I.V.A. 4% su 300.000,00 per abbattimento barriere arch.	€	12.000,00	€	12.000,00	€	-
Sommano	€	112.139,26	€	118.616,39	€	6.477,13

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	229.500,00	€	229.500,00	€	
Cnpia 2%	€	4.590,00	€	4.590,00	€	
I.V.A. 20% su importo spese tecniche	€	46.818,00	€	46.818,00	€	
Sommano	€		€	280.908,00	€	280.908,00
Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	15.000,00	€	15.000,00	€	
cnpia 2%	€	300,00	€	300,00	€	
I.V.A. 20% su importo spese collaudo	€	3.060,00	€	3.060,00	€	
Sommano	€		€	18.360,00	€	18.360,00
Spese pubblicazione su Eco del Varesotto	€	141,60	€	141,60	€	
Spese pubblicazione su Corriere del Verbano	€	123,55	€	123,55	€	
Autorità LL.PP.	€	401,10	€	401,10	€	
Spese pubblicazione Prochemi Gazzetta Ufficiale	€	521,76	€	521,76	€	
Spese pubblicazione Gazzetta Ufficiale	€	481,24	€	481,24	€	
Incarico Commissione Selezione Professionisti	€	1.912,95	€	1.912,95	€	
Incarico geom. Sartorio - Rilievi	€	7.862,40	€	7.862,40	€	
SO.GE.TEC. S.r.l. - Indagini geologiche compresa IVA	€	4.392,00	€	4.392,00	€	
SO.GE.TEC. S.r.l. - Indagini geologiche compresa IVA	€	2.028,00	€	2.028,00	€	
SO.GE.TEC. S.r.l. - Indagini geologiche compresa IVA	€	7.548,00	€	7.548,00	€	
Fondo art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. N. 163/2006	€	495,00	€	495,00	€	
Spese pubblicazione Gazzetta Ufficiale	€	622,92	€	622,92	€	
Sommano	€		€	26.530,52	€	26.530,52
Intervento passeggiata alta (IVA e spese tecniche comprese)	€		€	247.000,00	€	247.000,00
Allacciamento ASPEM	€	6.523,87	€	6.523,87	€	
Allacciamento ASPEM	€	3.236,13	€	3.236,13	€	
Allacciamento ITALGAS	€	2.980,80	€	2.980,80	€	
Spese escavazione pozzo	€	274,37	€	274,37	€	
Sommano	€		€	13.015,17	€	13.015,17
Fornitura materiale riempimento Ditta Il Pilastro - compresa IVA	€	10.987,20	€	10.987,20	€	
Idrante	€	1.920,00	€	1.920,00	€	
Cartelli Parco a Lago	€	5.220,00	€	5.220,00	€	
Pavimentazione in cemento	€	8.716,40	€	8.716,40	€	
Ditta GATTI - completamento irrigazione	€	1.635,60	€	1.635,60	€	
Asfaltatura Ditta Ing. A. BIANCHI	€	3.955,60	€	3.955,60	€	
Sommano	€		€	32.434,80	€	32.434,80
Incarico realizzazione plastico	€		€	5.508,00	€	5.508,00
Acquisto TOTEM pubblicitari (Servizio economato)	€		€	14.100,00	€	14.100,00
sistemazione a verde (IVA compresa)	€		€	79.000,00	€	79.000,00
Arredo ed attrezzature bar (IVA compresa)	€		€	36.000,00	€	36.000,00
struttura fontana (IVA compresa)	€		€	98.000,00	€	98.000,00
arredo urbano (IVA compresa)	€		€	60.000,00	€	60.000,00
corpi illuminanti (IVA compresa)	€		€	225.000,00	€	225.000,00
Completamenti vari ed economie	€		€	75.611,68	€	4.363,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		€	1.323.607,42	€	1.258.836,08
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		€	2.625.000,00	€	2.625.000,00
					€	- 64.771,35
					€	0,00

VISTO inoltre, il seguente prospetto, da cui si evince che il valore complessivo delle opere già realizzate secondo il progetto originario e adesso non più funzionali in relazione al progetto di variante, ammonta complessivamente a € 144.174,52, come meglio di seguito riportato:

DESCRIZIONE OPERE REALIZZATE	COSTI LORDI DI PROGETTO	RIBASSO D'ASTA CONTRATTUALE (- 32,10%)	VALORI ECONOMICI AL NETTO RIBASSO D'ASTA CONTRATTUALE
Muro perimetrale parcheggio in cls lungo Viale Dante Alighieri e verso bar - dimensioni ml. 12,00+ 48,00)	€ 32.000,00	€ 10.272,00	€ 21.728,00
Fondazioni pergolato	€ 11.560,00	€ 3.710,76	€ 7.849,24
Fondazioni cls scala - muri elevazione cls scala	€ 27.000,00	€ 8.667,00	€ 18.333,00
Impianto elettrico parcheggio - predisposizione - da riutilizzare in parte	€ 2.000,00	€ 642,00	€ 1.358,00
Ricollocamento allacciamenti impianti pubblici servizi.	€ 6.000,00	€ 1.926,00	€ 4.074,00
Sola-fornitura carpenteria metallica e relativa zincatura	€ 93.773,61	€ 30.101,33	€ 63.672,28
Montaggio e smontaggio travature metalliche	€ 40.000,00	€ 12.840,00	€ 27.160,00
SOMMANO			€ 144.174,52

VISTO altresì, il seguente quadro economico dal quale risulta, decurtando il costo della sola fornitura delle travature pari ad € 57.942,45, che, come sopra evidenziato, saranno dislocate presso altra infrastruttura comunale, un valore complessivo dell'eventuale disinvestimento pari ad € 138.663,45, come di seguito meglio illustrato:

DESCRIZIONE	COSTI LORDI DI PROGETTO	RIBASSO D'ASTA CONTRATTUALE (- 32,10%)	VALORI ECONOMICI NETTI
Importo netto opere realizzate			€ 144.174,52
Onere per demolizione murature in cls elevazione scala e parte muri cls elevazione perimetrali	€ 22.000,00	€ 7.062,00	€ 14.938,00
Spese tecniche (IVA ed oneri accessori compresi) - quota percentuale - (15% su opere realizzate)			€ 30.463,37
Costi sicurezza - quota parte - 3% circa			€ 7.030,01
Sommano			€ 196.605,90
Deduzione valore carpenteria metallica recuperata per nuova struttura in Via della Roggia	€ 85.334,98	€ 27.392,53	€ 57.942,45
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 138.663,45

VISTI gli elaborati tecnici afferenti il progetto preliminare relativo all'opera pubblica denominata "Realizzazione nuovo Centro Servizi Tecnologici in Via della Roggia - Struttura per il ricovero degli automezzi e materiali", redatto dal Servizio Infrastrutture, consistenti nella seguente documentazione:

- Relazione tecnica e quadro economico di spesa;

➤ Stima sommaria dei lavori;

➤ Elaborati grafici;

VISTO il seguente quadro economico relativo alla suddetta opera, comportante un importo complessivo di progetto pari ad € 260.000,00,= come meglio di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE

IMPORTO LAVORI:

Lavori assoggettati a ribasso d'asta, di cui: € 190.997,40=

Incidenza oneri sicurezza (OD), già considerati nella stima lavori, non assoggettati al ribasso d'asta, di cui: € 17.174,97=

IMPORTO TOTALE LAVORI € 208.172,37=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

I.V.A. 10% su importo totale lavori € 20.817,24=

Spese tecniche esterne (Responsabile D.Lgs. n. 81/2008, calcoli strutture, collaudo statico) oneri e contributi compresi € 14.000,00=

Fondo art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 - 2% importo totale dei lavori € 4.163,45=

Assicurazione progettisti interni € 500,00=

Imprevisti € 5.408,62=

Spese tecniche esterne per redazione rilievi plano-altimetrici (IVA ed oneri compresi) € 5.000,00=

Spese pubblicazioni, arrotondamenti, etc. € 1.938,33=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 51.827,63=

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 260.000,00=

DATO ATTO che, la predetta opera formerà oggetto di variante del vigente programma triennale delle opere pubbliche e troverà puntuale finanziamento nelle poste del corrente bilancio di previsione;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, resa immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Dirigente Responsabile del Settore Affari Istituzionali Legali e Sviluppo Organizzativo in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli; espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO** dei pareri legali resi dal Segretario Generale e dal prof. F. G. Scoca, per le motivazioni meglio espresse in parte narrativa del presente atto allegati alla presente deliberazione a formarne parte sostanziale ed integrante, sotto le lettere A) e B).
- DI APPROVARE** la proposta di variante migliorativa ex art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, predisposta dal progettista incaricato dott. Arch. Enrico Marforio, meglio specificata nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO SECONDA PERIZIA VARIANTE		QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE MIGLIORATIVA		DIFFERENZE	
	PARZIALI	SUB. TOTALI	PARZIALI	SUB. TOTALI	PARZIALI	SUB TOTALI
importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.808.069,74		€ 1.897.994,27		€ 89.924,53	
oneri diretti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 41.023,43		€ 43.089,63		€ 2.066,20	
oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.996,72		€ 22.653,90		€ 1.657,18	
oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.910,04		€ 11.910,04		€ -	
Sommano	€	1.881.999,93	€	1.975.647,84	€ 93.647,91	
ribasso d'asta	€	- 580.607,35	€	- 609.483,92	€ - 28.876,57	
IMPORTO TOTALE-LAVORI	€	1.301.392,58	€	1.366.163,92	€	64.771,34
Somme a disposizione dell'Amministrazione Comun.						
I.V.A. 10% su importo totale al netto dell'importo relativo all'abbattimento barriere architettoniche	€ 100.139,26		€ 106.616,39		€ 6.477,13	
I.V.A. 4% su 300.000,00 per abbattimento barriere arch.	€ 12.000,00		€ 12.000,00		€ -	
Sommano	€	112.139,26	€	118.616,39	€ 6.477,13	
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 229.500,00		€ 229.500,00		€ -	
Cnpia 2%	€ 4.590,00		€ 4.590,00		€ -	
I.V.A. 20% su importo spese tecniche	€ 46.818,00		€ 46.818,00		€ -	
Sommano	€	280.908,00	€	280.908,00	€ -	
Spese tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ -	
cnpia 2%	€ 300,00		€ 300,00		€ -	
I.V.A. 20% su importo spese collaudo	€ 3.060,00		€ 3.060,00		€ -	
Sommano	€	18.360,00	€	18.360,00	€ -	
Spese pubblicazione su Eco del Varesotto	€ 141,60		€ 141,60		€ -	
Spese pubblicazione su Corriere del Verbano	€ 123,55		€ 123,55		€ -	
Autorità LL.PP.	€ 401,10		€ 401,10		€ -	
Spese pubblicazione Prochemi Gazzetta Ufficiale	€ 521,76		€ 521,76		€ -	

Spese pubblicazione Gazzetta Ufficiale	€	481,24	€	481,24	€	-
Incarico Commissione Selezione Professionisti	€	1.912,95	€	1.912,95	€	
Incarico geom. Sartorio Rilievi	€	7.862,40	€	7.862,40	€	
SO.GE.TEC. S.r.l. - Indagini geologiche compresa IVA	€	4.392,00	€	4.392,00	€	
SO.GE.TEC. S.r.l. - Indagini geologiche compresa IVA	€	2.028,00	€	2.028,00	€	
SO.GE.TEC. S.r.l. - Indagini geologiche compresa IVA	€	7.548,00	€	7.548,00	€	
Fondo art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. N.163/2006	€	495,00	€	495,00	€	
Spese pubblicazione Gazzetta Ufficiale	€	622,92	€	622,92	€	
Sommario	€		€	26.530,52	€	
Intervento passeggiata alta (IVA e spese tecniche comprese)	€		€	247.000,00	€	
Allacciamento ASPEM	€	6.523,87	€	6.523,87	€	
Allacciamento ASPEM	€	3.236,13	€	3.236,13	€	
Allacciamento ITALGAS	€	2.980,80	€	2.980,80	€	
Spese escavazione pozzo	€	274,37	€	274,37	€	
Sommario	€		€	13.015,17	€	
Fornitura materiale riempimento - Ditta Il Pilastrò, compresa IVA	€	10.987,20	€	10.987,20	€	
Idrante	€	1.920,00	€	1.920,00	€	
Cartelli Parco a Lago	€	5.220,00	€	5.220,00	€	
Pavimentazione in cemento	€	8.716,40	€	8.716,40	€	
Ditta GATTI - completamento irrigazione	€	1.635,60	€	1.635,60	€	
Asfaltatura Ditta Ing. A. BIANCHI	€	3.955,60	€	3.955,60	€	
Sommario	€		€	32.434,80	€	
Incarico realizzazione plastico	€	5.508,00	€	5.508,00	€	
Acquisto TOTEM pubblicitari (Servizio economato)	€	14.100,00	€	14.100,00	€	
sistemazione a verde (IVA compresa)	€	79.000,00	€	79.000,00	€	
Arredo ed attrezzature bar (IVA compresa)	€	36.000,00	€	36.000,00	€	
struttura fontana (IVA compresa)	€	98.000,00	€	98.000,00	€	
arredo urbano (IVA compresa)	€	60.000,00	€	60.000,00	€	
corpi illuminanti (IVA compresa)	€	225.000,00	€	225.000,00	€	
Completamenti vari ed economie	€	75.611,68	€	4.363,20	€	-71.248,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		€	1.323.607,42	€	1.258.836,08
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		€	2.625.000,00	€	64.771,35
	€		€	2.625.000,00	€	0,00

3. **DI DARE ATTO** che ricorrono, come meglio precisato in parte narrativa, tutte le condizioni di legittimità della variante in questione ed, in particolare, che l'importo in aumento di cui al succitato quadro economico non supera il 5% dell'importo contrattuale dell'opera e trova copertura finanziari nei già previsti stanziamenti al netto del 50% dei ribassi conseguiti;

4. **DI DARE ATTO** che la proposta di variante migliorativa, come precisato in parte narrativa del presente atto, comporta un diverso impiego di parti strutturali con conseguente mancato utilizzo delle opere correlate all'originaria funzionalità;

5. **DI DARE MANDATO** al Servizio Infrastrutture di procedere a dare corso a quanto necessario per dare attuazione alla predetta Variante;

6. **DI APPROVARE** la progettazione preliminare afferente l'opera pubblica denominata "Realizzazione nuovo Centro Servizi Tecnologici in Via della Roggia - Struttura per il ricovero degli automezzi e materiali", redatta dal Servizio Infrastrutture, comportante un importo complessivo di progetto pari ad € 260.000,00.= come meglio di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE

IMPORTO LAVORI:

Lavori assoggettati a ribasso d'asta, di cui: € 190.997,40.=

Incidenza oneri sicurezza (OD), già considerati nella stima lavori, non assoggettati al ribasso d'asta, di cui: € 17.174,97.=

IMPORTO TOTALE LAVORI: € 208.172,37.=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

I.V.A. 10% su importo totale lavori € 20.817,24.=

Spese tecniche esterne (Responsabile D.Lgs. n. 81/2008, calcoli strutture, collaudo statico) oneri e contributi compresi € 14.000,00.=

Fondo art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006 - 2% importo totale dei lavori € 4.163,45.=

Assicurazione progettisti interni € 500,00.=

Imprevisti € 5.408,62.=

Spese tecniche esterne per redazione rilievi plano-altimetrici (IVA ed oneri compresi) € 5.000,00.=

Spese pubblicazioni, arrotondamenti, etc. € 1.938,33.=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 51.827,63.=

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 260.000,00.=

7. **DI DISPORRE** le necessarie e conseguenti modifiche del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter dar corso in tempi brevi alla realizzazione delle opere in oggetto, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEL "PARCO A LAGO" ED ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI TECNOLOGICI IN VIA DELLA ROGGIA - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA E PROGETTO PRELIMINARE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 19/09/2011

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
(Dott. Francesco FACHINI)**



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEL "PARCO AERAZIONE LAGO" ED ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI ED ALL-TECNOLOGICI IN VIA DELLA ROGGIA - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA E PROGETTO PRELIMINARE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la stessa comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 20/09/2011

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Mariella ENRICO)

ALEGATO A)

Prof. Avv. Franco Gaetano Socca

00188 Roma il 20 SET. 2011.
VIA GIOVANNI PAISIELLO, 55
Tel. 06.8548666 r.a. - Fax 06.8558370
E-mail: fg.socca@studiosocca.it
PEC:francogaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org

COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE		
20 SET. 2011		
PROT. N°	15783	
Cat.	Classe	Fasc.

Al Signor Sindaco
Comune di Luino
Piazza Crivelli Serbelloni, n. 1
21016 LUINO (VA)

Parere pro veritate

circa la sussistenza di profili di responsabilità amministrativa riconducibili alla adozione da parte della Giunta del Comune di Luino di una deliberazione che, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, approvi una variante in corso d'opera al progetto "Parco a Lago".

Sommario:

1. Ricostruzione in fatto. 2. Formulazione del quesito. 3. Inquadramento normativo e giurisprudenziale. 4. Risposta al quesito.

1. Ricostruzione in fatto.

Il Comune di Luino, nell'ambito del più ampio programma di riqualificazione del centro della città e della fascia a lago e di riorganizzazione della mobilità (mediante razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi), con deliberazione della Giunta comunale n. 216 dell'11 settembre 2007 approvava il progetto "Parco a Lago", finalizzato alla realizzazione di un'area verde (il Parco) proprio in prossimità

del lungo lago, incidente su area in concessione demaniale assoggettata a vincolo paesistico.

Il progetto prevede la realizzazione, nella parte terminale (nord) dello stesso Parco, di una serie di manufatti (in particolare, oltre il bar, un parcheggio in muratura), i quali, tuttavia, hanno riscontrato un forte dissenso nella collettività cittadina, manifestatosi con la costituzione di un comitato di cittadini e la raccolta di circa 3.500 firme contrarie alla realizzazione delle opere, nonché con le proteste delle principali associazioni poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio (come Italia Nostra e il F.A.I.).

La contrarietà della società civile comunale alla realizzazione delle opere prima indicate, pienamente condivisa dall'Amministrazione comunale formatasi in esito alle elezioni amministrative del 2010, ha determinato quest'ultima a rivedere il progetto complessivo nel senso di una maggiore sostenibilità sul piano ambientale e paesaggistico, oltre che per la razionalizzazione della mobilità, sebbene lo stesso sia in fase di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni contenute nel "Piano di Indirizzo strategico sulla città pubblica", approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 21 dicembre 2010, sarebbe intenzione della nuova Giunta, quindi, quella di mutare la destinazione funzionale della zona nord del "Parco a Lago", estendendo l'area verde, già prevista per le aree limitrofe, anche alla zona originariamente destinata a parcheggio, realizzando al suo posto una pedana in legno e pietra (il Belvedere).

Tali modifiche comporterebbero lo smantellamento e, in alcuni casi, la distruzione di alcune delle strutture già realizzate (come la passerella di copertura del

parcheggio ed altre opere ad essa annesse), la non-utilizzazione di alcune di esse (come gli allacciamenti ai vari servizi) e di parte dei materiali acquistati, con conseguente disinvestimento di circa € 120.000,00, già spesi in esecuzione del progetto originario. Tuttavia, concretamente, l'impatto economico, di tale decisione sarebbe decisamente limitato in considerazione della possibilità di reimpiegare i materiali non utilizzati in altra opera pubblica (il Centro Servizi Tecnologici), sicché l'ulteriore spesa ammonterebbe ad € 10.000,00.

Nelle intenzioni del Comune, le modifiche all'originario progetto verrebbero adottate con lo strumento previsto dall'art. 132, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che consente l'approvazione di varianti in corso d'opera, fuori dai limiti stabiliti dal comma 1, ove siano *"finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto"*; e l'importo in aumento non superi *"il 5 per cento dell'importo originario del contratto"*.

2. Formulazione del quesito.

Sulla base di quanto si è descritto in fatto, mi viene richiesto di esprimere un parere circa la sussistenza o meno di profili di responsabilità amministrativa per danno erariale nell'azione di un ente locale che, in esecuzione del proprio programma di governo, incida su impegni contrattuali dallo stesso precedentemente già assunti, modificando con lo strumento della variante in corso d'opera *ex art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006*, un progetto di opera pubblica, con conseguente

disinvestimento di strutture già realizzate, quantificabile in € 120.000,00, ed esborso in aumento pari a circa € 10.000,00.

3. Inquadramento normativo e giurisprudenziale.

Propedeutica alla risoluzione del quesito sottopostomi è la ricostruzione degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale, con ciò intendendosi quella forma di responsabilità nella quale incorre il soggetto persona fisica, avente un rapporto di servizio con una Pubblica amministrazione, il quale, in violazione dei doveri derivanti da tale rapporto, cagiona alla sua o ad altra amministrazione un pregiudizio avente natura patrimoniale – il c.d. danno erariale in senso stretto – ovvero morale – per disservizio o danno all'immagine (nei casi consentiti).

Ai sensi dell'art. 1 della 14 gennaio 1994, n. 20, recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*, la responsabilità amministrativa, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, è personale e si limita ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Costituiscono, quindi, elementi dell'illecito contabile, la cui congiunta sussistenza dà luogo a responsabilità del dipendente: i) l'esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto che ha agito e un ente pubblico; ii) l'adozione di un comportamento inosservante di obblighi di servizio; iii) l'imputabilità a titolo di dolo o colpa grave della condotta dannosa al dipendente; iv) la produzione di un danno,

inteso, come sopra osservato, in senso estensivo, come pregiudizio valutabile in termini economici in capo ad una pubblica amministrazione (che può anche non coincidere con quella di appartenenza); v) la ricorrenza di un nesso di causalità fra il fatto compiuto dal dipendente e il pregiudizio subito dall'erario.

Ai fini della presente disamina, alcuni di concetti ora indicati meritano un breve approfondimento.

3.1 La condotta, si è detto, deve sostanziarsi nella violazione di doveri d'ufficio, ovvero nell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dal dipendente nei confronti della pubblica amministrazione; tra queste, sebbene non tradotto in norme precettive positive, vi è anche il rispetto del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, *sub specie* dei principi di economicità, efficienza e corretta gestione delle risorse pubbliche, la cui violazione può dar luogo, verosimilmente, ad un danno erariale per la pubblica amministrazione.

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241, infatti, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità rappresentano parametri di legittimità dell'azione amministrativa, come tali conoscibili dal Giudice contabile, in quanto la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti (cfr. Corte di cassazione, SS.UU., 29 settembre 2003, n. 14448).

Sul punto è, recentemente, intervenuto lo stesso giudice contabile, chiarendo che *"la cognizione della Corte dei conti riguarda, in linea di massima, anche le scelte discrezionali dell'amministrazione, per verificare se esse siano coerenti con i*

principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ovvero comportino l'adozione di scelte arbitrarie e diseconomiche (...) senza che sia di ostacolo il divieto riguardante il merito delle scelte discrezionali"; al contrario, "al Giudice della responsabilità amministrativa è precluso ogni apprezzamento che investa le valutazioni di convenienza e di opportunità compiute dall'autorità deliberante, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione comparata degli interessi. (...) In sostanza, la discrezionalità cui si riferisce l'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 comporta che il pubblico amministratore, nella scelta tra molteplici possibilità operative, tutte ugualmente lecite, opti per una di esse ritenendola la più opportuna nel caso di specie; in tal caso, il giudizio comparativo operato dall'amministrazione sarà insindacabile da parte della Corte", costituendo il merito "la sfera libera dell'azione amministrativa discrezionale, ossia l'ambito nel quale la stessa, essendo stati rispettati i limiti anzidetti, può svolgersi senza essere soggetta al sindacato del giudice" (Corte dei conti, sez. I, 20 settembre 2010, n. 526).

3.2. Quanto all'elemento soggettivo, l'orientamento giurisprudenziale tradizionale individua colpa grave nella "macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza nell'espletamento delle mansioni e/o nell'adempimento dei propri doveri istituzionali, cioè in un atteggiamento di estrema superficialità, trascuratezza o scriteriato nella cura dei beni e interessi pubblici, ovvero in un comportamento caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza, perizia, razionalità e correttezza decisamente inferiore allo standard minimo professionale e tale da rendere prevedibile o probabile il concreto verificarsi di un evento dannoso" (Corte dei

conti, sez. III, 10 settembre 2010, n. 523); comportamento che si pone evidentemente in contrasto con gli *"elementari principi di buona amministrazione e buon andamento della gestione"* (Corte dei conti, sez. II, 30 giugno 2010, n. 266).

Secondo la tesi prevalente, peraltro, la circostanza che l'attività compiuta dal dipendente sia illegittima secondo i criteri tipici di illegittimità dell'atto amministrativo non costituisce, di per sé, manifestazione di colpa grave nella condotta degli autori.

3.3 Riguardo l'elemento oggettivo del danno, superata la nozione restrittiva volta a considerare il solo pregiudizio patrimoniale conseguente la lesione di beni materiali – ovvero il patrimonio in senso proprio – dello Stato o degli enti pubblici, la giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza anche del danno, comunque passibile di valutazione in termini economici anche se non costituente *"diretto nocumento allo Stato"*, derivante dalla compressione di *"utilità non suscettibili di godimento ripartito e, quindi, riferibili a tutti i membri indifferenziati della collettività"*, come l'ambiente, il paesaggio e la salute (Corte dei conti, sez. II, 13 marzo 1989, n. 54); anche in tal caso, infatti, si avrebbe una *"carente utilizzazione delle risorse pubbliche"* e, conseguentemente, la necessità di *"costi aggiuntivi necessari a correggere gli effetti che si riflettono sull'organizzazione pubblica, in termini di minore credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operative"* (Corte dei conti, sezioni unite, 23 aprile 2003, n. 10).

L'opportunità di estendere la prospettiva d'esame al di là della realizzazione di un mero pregiudizio patrimoniale, attribuendo rilevanza anche alle circostanze nelle quali è stata adottata la condotta contestata, è tanto più evidente se si considera che

l'art. 1 bis della l. n. 20/1994, come modificato dall'articolo 17, comma 30 quater, l. 3 agosto 2009, n. 102, impone al giudice contabile di tener conto "fermo restando il potere di riduzione, (...) dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".

4. Risposta al quesito.

Sulla base di quanto sopra indicato è ora possibile valutare se configuri una responsabilità amministrativa per danno erariale la condotta del Comune di Luino che, mediante l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. n. 163/2006, intende modificare un progetto in stato di esecuzione, con conseguente disinvestimento di opere già realizzate, quantificabile in € 120.000,00, ed assunzione di una spesa non originariamente prevista pari a circa € 10.000,00.

4.1 Frazionando la fattispecie nei diversi elementi che compongono un illecito rilevante in termini di responsabilità amministrativa, deve constatarsi, innanzitutto, che l'attività che il Comune vuol porre in essere si presenta legittima in quanto fondata su una norma di legge che espressamente consente all'amministrazione di modificare un progetto che non sia più corrispondente ai suoi programmi, eventualmente modificatisi successivamente all'appalto, ovvero non sia più realmente utile e rispondente all'interesse pubblico.

Il potere di autotutela in sede di riesame, cui la presente fattispecie può ricondursi per affinità di funzione, ammette, infatti, oltre all'ipotesi di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto, il c.d. *ius poenitendi*, ossia la revoca di precedenti decisioni in considerazione di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario alla luce della quale la decisione medesima appare inopportuna (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032). Una siffatta scelta costituisce esercizio del potere originariamente attribuito all'amministrazione, il quale non si consuma per il fatto di essere stato già esercitato e di cui rimane sempre titolare il soggetto pubblico.

Spetta, infatti, esclusivamente alla pubblica amministrazione la ponderazione dell'interesse pubblico ed il suo bilanciamento rispetto agli altri interessi rilevanti in una determinata situazione, sicché deve ritenersi ben possibile che, in un mutato contesto di fatto o di diritto, o semplicemente in considerazione di un diverso apprezzamento della utilità o opportunità di una determinata scelta (ad esempio in seguito all'avvicendamento della compagine amministrativa), la stessa ripensi le sue decisioni, modificandole ovvero ritirandole.

Proprio con riferimento alle decisioni assunte da una nuova amministrazione, che siano di diverso indirizzo politico-amministrativo rispetto alle scelte e alle pianificazioni compiute dagli amministratori precedenti, la stessa giurisprudenza della Corte dei conti ha evidenziato che la valutazione dell'utilità dell'opera in relazione agli interessi della comunità amministrata è riservata agli organi di governo dell'amministrazione comunale e costituisce "*manifestazione di una legittima facoltà politico amministrativa propria degli organi rappresentativi*" (Corte dei Conti, sez.

giur. reg. Veneto, n.166/2009), ovvero "l'essenza fondamentale della discrezionalità amministrativa nel cui ambito il giudice contabile non può interferire se non nel caso in cui la scelta si palesi del tutto irrazionale, abnorme ovvero arbitraria" (Corte dei Conti Puglia sentenza n.98/2006).

La scelta di non dar corso ad un'opera pubblica, pure originariamente prevista, rappresenta "una scelta di politica amministrativa che obbedisce ai criteri di convenienza e di opportunità liberamente valutabili dagli organi politici-amministrativi dell'ente locale nell'ambito di competenza della riserva di amministrazione", nel caso di specie determinatasi in conseguenza "delle elezioni intervenute medio tempore, e di una mutata valutazione di opportunità delle scelte in materia di tempo libero e infrastrutture pubbliche"; sicché, "i costi di questa scelta effettuata dalla nuova amministrazione (...) devono essere qualificate come costi di esercizio del potere amministrativo correlato alla realizzazione dell'opera deliberata e approvata dagli organi politici e amministrativi dell'ente locale (...) pertanto non costituiscono danno erariale" (Corte dei Conti, Sez. reg. giur. Lombardia, 2 maggio 2005, n. 324).

Pertanto, la possibilità di agire in variante (il c.d. *ius variandi*) non rappresenta che l'applicazione di tale potere di autotutela alla particolare ipotesi in cui le decisioni su cui si intende incidere siano contenute in un contratto d'appalto tra l'amministrazione ed un privato, consentendo all'amministrazione di modificare alcuni aspetti del rapporto contrattuale senza dover necessariamente procedere al suo scioglimento e alla indizione di una nuova procedura di gara.

In particolare, l'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, autorizza l'Amministrazione all'adozione, nel suo interesse, delle c.d. varianti marginali al progetto (con ciò intendendosi le varianti che non modificano sostanzialmente il progetto medesimo), alla condizione che si tratti di modifiche, in aumento o in diminuzione, migliorative dell'opera o della sua funzionalità, dettate da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Ove dall'adozione di tali modifiche dovesse conseguire una maggiore spesa per l'Amministrazione, l'importo in aumento non deve, altresì, essere superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto.

Nel caso di specie, la natura "migliorativa" della variante rispetto all'opera originariamente prevista deve riconoscersi in considerazione delle finalità che la stessa mira a conseguire, tra le quali la tutela, avente rilevanza costituzionale, dell'ambiente e del paesaggio, in uno alla "pubblicità" delle aree comunali ed alla loro migliore fruizione da parte della collettività.

Al beneficio sul piano paesaggistico, conseguente l'eliminazione di un impedimento visivo al panorama lacuale, sia aggiunge, infatti, anche quello funzionale, poiché eliminata l'interruzione del percorso pedonale di accesso al lago dal centro città, il lungo lago e il Belvedere divengono parte integrante di un unico spazio pubblico.

Le modifiche che il Comune intende adottare, peraltro, non paiono sostanzialmente modificative del progetto originario, che già prevedeva la realizzazione di un'area verde lungo il lago Maggiore e la cui natura non può dirsi

snaturata in considerazione del carattere accessorio e complementare delle opere da realizzare.

Parimenti, debbono ritenersi sussistenti anche le esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, ravvisabili nel mutato orientamento politico-amministrativo dell'amministrazione comunale in esito alle elezioni amministrative del marzo 2010, peraltro rispondente alle esigenze manifestate dalla cittadinanza, della cui soddisfazione si era premurata la stessa compagine politica (ora insediata nel Comune) in sede di campagna elettorale.

Infine, la norma stessa ammette la possibilità che, dall'approvazione di una variante in aumento, possa conseguire una maggiore spesa per l'Amministrazione, purché l'importo sia inferiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori.

Non rileva, ai fini della legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale, la circostanza che dall'adozione della variante conseguirebbe un disinvestimento di opere già realizzate pari a circa € 120.000,00. La norma, infatti, si riferisce esclusivamente, ai fini dell'ammissibilità di tale modifica, alle spese ulteriori e non previste nel contratto (in questo senso, deve intendersi, infatti, il concetto di variante in aumento), le quali non debbono superare la percentuale dell'importo originario. Peraltro, è piuttosto verosimile che una variante ad un progetto in corso d'opera possa comportare la perdita di alcuni investimenti già compiuti (si pensi alle stesse progettazioni, non più rispondenti alla variante che si intende realizzare) ai quali, tuttavia, la norma non attribuisce rilievo in quanto finalizzata, esclusivamente, ad evitare un aumento eccessivo delle spese programmate e, quindi, già stanziato.

Prof. Avv. Franco Gastano Sessa

Ne consegue che la norma risulta rispettata nel caso in cui (solo) l'ulteriore esborso, nel caso di specie pari a circa € 10.000,00, rientri nella percentuale prima indicata, che espressamente lo contempla e lo giustifica.

Le modifiche indicate sarebbero, altresì, pienamente compatibili con il "Piano di indirizzo strategico sulla città pubblica", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21 dicembre 2010 – che si inserisce nell'*iter* finalizzato alla formazione del Piano di Governo del Territorio (ovvero lo strumento urbanistico, assimilabile al Piano Regolatore Generale, di cui tutti i comuni lombardi avrebbero dovuto dotarsi in virtù della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) – che riguardo alla fascia a lago prevede diversi obiettivi tra cui: i) l'alleggerimento del peso della sosta dei veicoli in favore di una mobilità dolce e di utilizzo nobile dei luoghi maggiormente significativi per agevolare una ritrovata coniugazione tra la città e il lago; ii) la continuità del percorso: garantire la completa percorribilità pedonale di tutta la costa; iii) la delocalizzazione dei parcheggi di media sosta sul lungolago nell'ambito del processo di riorganizzazione complessivo del sistema, quindi mantenendo lungo la costa, oltre i parcheggi "Serenelle" e "Porto lido", la sosta per soggetti diversamente abili, "over 70" e per auto di servizio e di immediata pertinenza ai punti ristoro per carico e scarico.

Per le ragioni ora indicate, la decisione del Comune di Luino di modificare il progetto dell'opera deve ritenersi rispondente ai principi di buona amministrazione, di logica e di ragionevolezza, ai quali la giurisprudenza della Corte dei conti riconduce l'ambito, e il limite, del proprio sindacato.

Come si è detto, la variante al progetto non solo rappresenta un atto fortemente voluto dalla tutta la collettività (raccolta in comitati o associazioni portatrici di interessi collettivi), ma la sua adozione è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di rilevanza ed interesse pubblico, rispetto ai quali il modesto impegno di spesa che ne consegue si configura come un onere comparativamente poco gravoso; in questo senso, non si ravvisano nella decisione del Comune di Luino aspetti di manifesta irrazionalità o illogicità, né di sproporzionalità tra le risorse pubbliche e gli strumenti tecnici e giuridici utilizzati rispetto alla specifica finalità perseguita.

4.2. Con riferimento all'elemento soggettivo, le decisioni che il Comune intende adottare, quand'anche fossero ritenute illegittime (ma è ipotesi assurda), non appaiono supportate da dolo o colpa grave.

L'amministrazione comunale ha dimostrato una notevole cautela nella ponderazione dei diversi interessi rilevanti, svolgendo una accurata istruttoria nella quale sono confluite le audizioni pubbliche con comitati e associazioni di tutela di interessi collettivi, gli atti di assenso delle Commissioni Paesaggio comunali e provinciali, nonché i pareri di esperti.

Il Comune ha, altresì, già prospettato una soluzione atta a limitare l'incidenza, sul piano economico, che tali modifiche avrebbero causato, convertendo la copertura originariamente destinata al realizzando parcheggio nella costruzione di una struttura per il ricovero di mezzi, materiali ed attrezzatura funzionale al Centro Servizi Tecnologici del Comune medesimo.

Tutto ciò è, evidentemente, indice di prudenza e di diligenza nello svolgimento dell'attività amministrativa, elementi che escludono la sussistenza della colpa grave.

richiesta ai fini dell'integrazione dell'illecito rilevante in termini di responsabilità amministrativa.

4.3 Parimenti, non sembra configurarsi alcun danno, tantomeno ove si acceda alla nozione sopra indicata di compressione e pregiudizio di utilità riconducibili alla collettività nel suo insieme.

Quanto al pagamento della somma di € 10.000,00, infatti, l'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, come si è detto, espressamente consente una ulteriore spesa in conseguenza dell'adozione di una variante in aumento, purché l'importo sia contenuto nel cinque per cento dell'ammontare complessivo dei lavori.

Quanto, invece, alle spese già sostenute per la realizzazione di strutture che, in conseguenza dell'adozione della variante, non potranno essere più utilizzate, le stesse, da un lato, non sono interessate dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto, come visto, la norma si premura solo di impedire una lievitazione dei costi, dall'altro, la loro rilevanza deve necessariamente cedere nel confronto con l'interesse pubblico, nella presente vicenda rappresentato dai benefici in termini di fruibilità degli spazi pubblici e di sostenibilità dell'intervento dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Quanto sostenuto trova, peraltro, conferma proprio nell'art. 1 *bis* della l. n. 20/1994, il quale ritiene meritevoli di apprezzamento, nel giudizio di responsabilità, i *"vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata"*; tale norma, infatti, *"impone al giudice contabile di valutare, nei termini più ampi possibili ("comunque"), l'"utilitas" conseguita"* (Corte dei conti, sez. reg. giur. Lombardia, 8 maggio 2009,

n. 324), conseguentemente riducendo la rilevanza del danno meramente economico e patrimoniale.

Proprio in virtù di una prospettiva di analisi più ampia, infatti, dall'adozione di tale variante conseguono positivi riflessi sia sul piano sociale, sia rispetto l'immagine e l'attrattività del Comune, tali da escludere la sussistenza di un profilo di danno erariale. Considerando che l'*utilitas* conseguita deriva dal medesimo fatto determinante il (presunto) danno, e la stessa è effettiva, concreta ed attuale, nonché risponde ai fini istituzionali dell'amministrazione (così Corte dei conti, sez. III, 22 febbraio 2006, n. 110), è possibile, allora, ravvisare i presupposti della c.d. *compensatio lucri cum damno* prevista dalla norma prima indicata.

* * *

Con riferimento alle argomentazioni sopra svolte, l'adozione da parte della Giunta del Comune di Luino di una deliberazione che, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, approvi una variante in corso d'opera al progetto "Parco a Lago", costituisce un'attività legittima in considerazione della sussistenza dei presupposti cui la norma subordina l'esercizio di tale potere e non configura alcuna responsabilità amministrativa per danno erariale per assenza degli elementi costitutivi di tale tipologia di illecito.

In fede,

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca



COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE		
20 SET. 2011		
PROT. N°	15799	
Cat.	Classe	Fasc.

Al Sindaco
 Alla Giunta comunale
 Sede

Oggetto: proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Indicazioni in merito al completamento del ‘Parco a Lago’ e alla realizzazione del nuovo centro servizi tecnologici in via della Roggia – Approvazione variante migliorativa e progetto preliminare”*.


Formulo le considerazioni che seguono in relazione alla proposta di deliberazione sottoposta alla giunta comunale, avente ad oggetto “Indicazioni in merito al completamento del ‘Parco a Lago’ e alla realizzazione del nuovo centro servizi tecnologici in via della Roggia – Approvazione variante migliorativa e progetto preliminare”, affinché le stesse siano parte integrante dell’atto deliberativo. Ciò ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e nell’esercizio delle funzioni attribuitemi dall’articolo 97, commi 2 e 4, lettera a), del Tuel.

1. Inquadramento generale.

Il problema posto riguarda la possibilità, per un’amministrazione comunale neoeletta, di non dar ulteriormente corso alla realizzazione di un’opera pubblica in avanzato stato di esecuzione, a fronte di una nuova valutazione di merito di cui l’amministrazione stessa è legittima portatrice. In altre parole, fino a che punto il programma di governo di un’amministrazione trova un limite invalicabile alla propria attuazione nella circostanza che, per la realizzazione di parte di esso, occorrerebbe modificare sostanzialmente o demolire un’opera pubblica, previa interruzione della sua esecuzione? La questione si pone in considerazione del fatto che per gli organi di governo di un’amministrazione vige il principio dell’impersonalità, restando ininfluenza, ai fini dell’imputabilità degli effetti di un provvedimento amministrativo all’ente da cui esso promana, la composizione dell’organo da cui quel provvedimento è stato emanato. L’attività amministrativa di un ente locale opera secondo un *continuum*, rimanendo prive di rilevanza giuridica tutte le vicende politiche in cui quell’ente locale è coinvolto. Tra queste, anche i normali avvicendamenti dovuti a consultazioni elettorali. Ciò è particolarmente evidente in materia di contratti. Per il soggetto privato che ha stipulato un contratto con un comune, il contraente con cui esso intrattiene un sinallagma è e continua a essere l’amministrazione nel suo complesso, indipendentemente dalle vicende che possono interessare (mutandone la composizione) gli organi che di quell’amministrazione sono parte.

Ciononostante, la rappresentatività della comunità stanziata sul proprio territorio che permea ogni amministrazione locale, fa sì che l’attività di comuni e province sia improntata al perseguimento del programma di governo dell’amministrazione in carica. Il nesso indissolubile tra corpo elettorale e rappresentanti politici, tipico delle democrazie rappresentative, fa sì che l’azione





COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

di un ente locale territoriale, pur essendo costantemente rivolta al perseguimento del pubblico interesse, sia – per sua natura – politicamente orientata. In altre parole, se da una parte l'azione amministrativa non può prescindere dal perseguimento dell'interesse pubblico (con la conseguenza che un provvedimento rivolto in altre direzioni risulterebbe affetto di illegittimità, se non addirittura di illiceità), dall'altra quello stesso interesse pubblico è legittimamente declinato attraverso la visione politico-strategica di cui ogni amministrazione è portatrice. E che viene solitamente codificata nel programma di governo.


Il caso in questione va letto attraverso una parametrizzazione comparativa tra questi due elementi. L'impersonalità dell'azione amministrativa da un lato (da cui deriva, in ultima analisi, il legittimo affidamento di cui il terzo dispone, a che il cambio della composizione degli organi dell'amministrazione non revochi in dubbio le singole attività, sinallagmatiche o meno, di cui egli è destinatario) e un programma di governo alla cui attuazione i soggetti che compongono quegli organi si sono obbligati nei confronti di chi li ha eletti, dall'altro.

La questione va inquadrata, tra l'altro, nel più ampio alveo dei limiti cui soggiace l'attività delle pubbliche amministrazioni. E ciò non tanto sotto il profilo della legittimità degli atti assunti, cioè della non ricorrenza in capo a essi di alcuno dei tre vizi tipici (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) sindacabili da parte del giudice amministrativo, quanto piuttosto riguardo alla coerenza dell'attività svolta con il principio di buona amministrazione.

Com'è noto, tale principio, codificato dall'articolo 97 della Costituzione, ha trovato la sua declinazione generale nell'articolo 1, comma 1, della legge 241 del 1990, come novellata dapprima dalla legge 15 del 2005 e poi dalle legge 69 del 2009. Tale disposizione reca infatti: "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, (...).*" In tal modo concetti e paradigmi propri delle scienze economiche e aziendali sono divenuti principi cogenti cui l'attività amministrativa deve attenersi¹. Una violazione di detti principi, più che minare l'atto amministrativo nella sua legittimità rendendolo con ciò annullabile, metterebbe a repentaglio l'intera azione amministrativa svolta in violazione di essi. E nella misura in cui questa azione recasse danno all'amministrazione o a terzi, essa sarebbe foriera di responsabilità patrimoniale in capo ai soggetti interessati, giusto quanto disposto dall'articolo 28 della Costituzione. I contorni di tale responsabilità sono stati delineati dalla legge 20 del 1994 che all'articolo 1 prevede che "*la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali*".

La soluzione ipotizzata da parte della giunta comunale in merito alla questione Parco a Lago transita attraverso l'approvazione di una variante al progetto originario. Tale variante è stata

¹ I criteri di economicità e di efficacia dell'attività amministrativa costituiscono per effetto dell'art.1, comma 1, legge 7 agosto n.241 e del più generale principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, parametri di legittimità dell'azione amministrativa; e pertanto il giudice contabile può estendere il suo sindacato al rispetto di tali parametri senza che ciò costituisca indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità amministrativa" (Corte Conti, Sez. II, 25 agosto 2010, n.340)




COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

sussunta nell'ambito della fattispecie dell'articolo 132, terzo comma, secondo periodo, del d. lgs 163/06 che prevede: *“sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”*. In questa sede non si tratterà su tale inquadramento, ma sulla eventuale sussistenza di limiti esterni alla norma stessa cui dovesse incorrere l'azione amministrativa alla stregua del rispetto del principio di buona amministrazione.

La necessità di porsi il problema emerge dalla circostanza che la scelta posta in essere comporta il disinvestimento totale pari ad € 196.605,90.= (comprensivo del valore delle opere già effettuate, il cui costo storico, risultante dal computo metrico, assomma a complessivi € 144.174,52.=, oltre ad € 14.938,00.= per demolizioni; € 30.463,37.= per spese tecniche proporzionate all'importo delle opere già eseguite, oltre ad € 7.030,01.= per costo sicurezza) di questi, € 57.942,45.= corrispondono al costo sopportato per la realizzazione e il montaggio delle travature, che l'amministrazione ha in animo di delocalizzare presso altra opera pubblica. Residuano quindi € 138.663,45.= che, a seguito della scelta dell'amministrazione potrebbero essere causa di nocimento all'amministrazione stessa.

La disposizione sopra richiamata in tema di responsabilità erariale *sancisce l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali*. Giova quindi affrontare la questione relativa ai concetti di merito e discrezionalità amministrativa.



COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

2. Discrezionalità e merito.

Secondo la dottrina più autorevole², *“la valutazione di merito è una valutazione relativa all’opportunità e alla convenienza di una certa scelta, ed è totalmente libera; è inoltre una valutazione non giuridica³. La discrezionalità, invece, implica una valutazione che non è totalmente libera, perché deve essere effettuata nel rispetto delle norme giuridiche: è libertà di mezzi, abbiamo detto, ma non di fini, e quindi in tal senso l’attività discrezionale può dirsi parzialmente libera. La scelta di merito, proprio per la totale libertà di cui gode l’amministrazione, non è sindacabile né dal giudice ordinario né dal giudice amministrativo⁴. Raramente è sindacabile dagli organi di controllo. La scelta discrezionale, invece, essendo incanalabile entro precisi binari legislativi, è sindacabile sia dal giudice amministrativo sia dagli organi di controllo”*.

In altre parole, il merito riguarda la scelte dell’interesse pubblico (fine) da perseguirsi. Si tratta di attività per ciò stessa sottratta al sindacato giurisdizionale, oggetto del giudizio del corpo elettorale. La giurisprudenza contabile parla in proposito di “responsabilità politica” (Corte dei Conti Piemonte, 1.2.2010, n.14), mentre la discrezionalità amministrativa si concreta nell’individuazione delle modalità/mezzi attraverso i quali dare attuazione al fine (interesse pubblico) predefinito. Pertanto, mentre la scelta del fine è espressione dell’attività politica (merito), la discrezionalità amministrativa è già attività prossima alla gestione in quanto attiene all’individuazione della modalità ritenuta la migliore tra le opzioni possibili, tutte legittime, per conseguire un determinato interesse pubblico; scelta quest’ultima che non può che avvenire osservando i confini ed i limiti stabiliti dalla legge attributiva del potere pubblico esercitato, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, convenienza ed opportunità e per ciò stesso, sotto tali profili, soggetta al sindacato del giudice contabile.


Sembra potersi dunque affermare che discrezionalità e merito stanno tra loro in rapporto tra mezzo e fine. Insindacabile quest’ultimo, soggetto a verifica il primo.

Trasposti dalla teoria alla pratica, i due concetti appaiono molto friabili, probabilmente proprio perché tra essi contigui. La giurisprudenza si è più volte soffermata sul tema della coerenza tra discrezionalità e merito, ritenendo la sua sussistenza ogni qualvolta sia accertato il rispetto del *“principio di razionalità amministrativa e la congruità del mezzo rispetto ai fini da perseguire”* (Corte conti, Sez. II, 13.11.1992, n. 252; Sezione I, 16.9.1991, n. 273), sussista la *“compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente* (Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale n.76/2010), nonché *“una positiva e congrua valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti”* (Cassazione S.U. sentenza 29.9.2003, n. 14448) (principio

² CARINGELLA-DELPINO-DEL GIUDICE, Diritto amministrativo, pag. 358.

³ Cosicché, il merito comprende “tutti i momenti in cui l’agire della PA non è predeterminato da regole giuridiche” (GALLI, Corso di diritto amministrativo, pag. 379; CERULLI-IRELLI, Corso di diritto amministrativo, 1998, pag. 410. V. anche PUBUSA, Digesto delle discipline pubblicistiche, voce: Merito e discrezionalità amministrativa, pag. 402.

⁴ V. sul punto CERULLI-IRELLI, Corso di diritto amministrativo, 1998, pag. 410: “la distinzione tra discrezionalità e merito, dunque, indica quella tra ambito conoscibile (sindacabile) e ambito non sindacabile (e perciò in principio libero) dell’agire amministrativo”.




COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

di economicità), non sussista “*assoluta inconferenza del mezzo prescelto – la conformità del fine concretamente realizzato - rispetto al novero di quelli astrattamente perseguibili dall’amministrazione.*” (Cass. SS.UU., 6.5.2003, n. 6851 e 17.12.2003, n. 19356 e Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale n.76/2010), non sia accertato che “*la scelta (compiuta) si palesi del tutto irrazionale, abnorme ovvero arbitraria*” (Corte dei Conti Puglia n.98/2008), sia garantito “*il rispetto della programmazione regionale e provinciale.*” (Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale n.76/2010), sia garantito il rispetto dei “*principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché dei criteri generali di logica e ragionevolezza*” siano assenti “*scelte arbitrarie e diseconomiche*” (ex plurimis, Corte conti, SS.RR., 30.9.1993, n. 904/A; Sez.II ap., 27.5.1999, n. 162, Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale n.76/2010). E’ stato inoltre affermato che può “*essere esclusa la insindacabilità delle scelte discrezionali, laddove il comportamento contestato si ponga contra legem*” (v. Corte dei Conti, Sezione III app., 16 dicembre 2003, n. 569 e Cassazione, SS.UU., 22.12.2003, n. 19661, Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale n.76/2010).

Alla stregua di tali principi, occorre chiedersi se l’azione amministrativa intrapresa costituisca espressione di scelte di puro merito o se, viceversa, essa non racchiuda in sé anche degli elementi di discrezionalità.



COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

3. La vicenda del Parco a Lago.

Si dà per acquisita in questa sede la cronologia degli eventi e la concatenazione di atti che hanno dato forma all'evento: il dibattito che la costruzione dell'opera ha suscitato, le prime ipotesi di modifica del progetto abbozzate dall'amministrazione precedente, la circostanza che la "soluzione del problema" sia divenuta prima materia di campagna elettorale e, successivamente, contenuto del programma di governo dell'amministrazione attualmente in carica. E ancora: il piano strategico sulla città pubblica approvato dal consiglio comunale nel dicembre 2010 con lo scopo di riallineare la programmazione urbanistica generale in corso con le linee programmatiche di governo, prevedendo una modifica di ampia portata del sistema dei parcheggi della città e della fruizione della fascia lacuale. Prevedendo quali linee di indirizzo strategico la cui attuazione demandare alla giunta:

- *"contenere le opere di completamento dell'intero investimento, promuovendo lo smantellamento della struttura a travi e il recupero in altra forma dell'investimento ad essa connesso;*
- *destinare l'area del parcheggio ad un immediata fruibilità continuando la matrice progettuale principale, quale ideale prosecuzione della superficie a verde già realizzata sul lato sud, che possa fungere, in forma residuale, quale spazio per carico scarico e parcheggi di servizio ed eventualmente ospitare alcuni banchi del mercato;*
- *organizzare le strutture già realizzate e non caratterizzate da semplice scomponibilità in elementi riconvertibili, secondo un layout compatibile con la nuova destinazione che si intende proporre per questa parte del parco".*


Il punto che si pone adesso è: la traduzione attuativa di tali obiettivi da parte della giunta comunale, nel momento in cui avviene attraverso l'intervento su opere già compiute e su conseguente parziale disinvestimento di alcune lavorazioni già rese, attiene al merito e come tale non può essere soggetta a sindacato giurisdizionale della Corte dei conti o, viceversa, riguarda la discrezionalità e pertanto resta assoggettata a tale eventuale controllo?

Si riportano di seguito alcune massime giurisprudenziali che permettono una rapida focalizzazione della fattispecie. Si tratta di pronunce che traggono origine da decisioni assunte da parte di compagini politico-amministrative neolette in contrasto con quanto già pianificato (e spesso parzialmente attuato) dagli amministratori precedenti.

"Tale successivo diverso apprezzamento dell'opera pubblica, che in ipotesi - come già detto - potrebbe essere effettuato anche da amministratori differenti da quelli in carica al momento dell'appalto, non può, pertanto, comportare un'automatica responsabilità in capo ai soggetti che hanno approvato il progetto originario e ne hanno disposto l'esecuzione.

Invero la valutazione dell'utilità dell'opera in relazione agli interessi della comunità amministrata è riservata agli organi di governo dell'amministrazione comunale e costituisce l'essenza fondamentale della discrezionalità amministrativa nel cui ambito il





COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

giudice contabile non può interferire se non nel caso in cui la scelta si palesi del tutto irrazionale, abnorme ovvero arbitraria”⁵.

“In conclusione, non è consentito alla magistratura amministrativa o contabile, salvo casi di aberranza eclatante, di sostituirsi agli amministratori al fine di sindacare, nel merito, l'adozione o non delle scelte ritenute ottimali.

In casi della specie, esclusa la natura illecita dei comportamenti dedotti in giudizio. Come opportunamente ha chiosato la Corte, la valutazione ultima sulla capacità, o non, degli amministratori di gestire al meglio i beni e le risorse pubbliche loro affidate è da ascrivere ai profili della "responsabilità politica" e va opportunamente restituita alla sede competente, spettando alla comunità amministrata, nell'esercizio della propria sovranità democratica, formulare un giudizio sull'operato dei propri amministratori, traendone le conseguenze”⁶.


“In conclusione, le scelte operate dal Comune hanno costituito manifestazione di una legittima facoltà politico amministrativa propria degli organi rappresentativi; l'uso di questa facoltà non è stato inficiato in alcun modo da azioni o comportamenti del tutto arbitrari o assolutamente irragionevoli come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. giur. Marche n. 3433/2000)”⁷.

“In ossequio alle osservazioni che precedono il Collegio ritiene che la scelta dei convenuti di ubicare il campo di allenamento nel giardino della scuola locale è una scelta amministrativa che ha natura di merito amministrativo insindacabile da questo Giudice. Non risulta alcuna norma giuridica che imponga o vieti l'ubicazione la localizzazione di un campo sportivo con le caratteristiche che risultano dagli atti di causa nell'area di pertinenza della scuola locale, non risultano neppure dedotte violazioni di regole tecnico-scientifiche, direttamente o indirettamente richiamate da norme giuridiche, che possono disciplinare o in qualche modo vincolare od orientare l'adozione di questa decisione. La decisione di progettare e realizzare l'opera, valutata a prescindere dalle modalità concrete in cui è stata portata a compimento, non è censurabile neppure sotto il profilo del rispetto dei principi di buona amministrazione sopra enunciati (art. 97 della Costituzione e 1 della legge n. 241/1990) e non si ravvisano aspetti di manifesta irrazionalità, abnormità, illogicità, incoerenza, incongruenza, sproporzionalità tra le risorse pubbliche, gli strumenti tecnici e giuridici utilizzati rispetto alla specifica finalità perseguita. Si tratta di una scelta di politica amministrativa che obbedisce ai criteri di convenienza e di opportunità liberamente valutabili dagli organi politici-amministrativi dell'ente locale nell'ambito di competenza della riserva di amministrazione (...) Riconosciuto tale potere di scelta nell'an occorre valutare se le modalità concrete in cui è stato esercitato tale potere hanno integrato ipotesi di cattiva gestione e quindi danno erariale. (...) A seguito delle elezioni intervenute medio tempore, e di una mutata valutazione di opportunità delle

⁵ (Corte dei Conti Puglia sentenza n.98/2006).

⁶ (Corte dei Conti, sez. giur. reg. Piemonte, sentenza n. 14 del 1° febbraio 2010).

⁷ (Corte dei Conti, sez. giur. reg. Veneto n.166/2009).



COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

scelte in materia di tempo libero e infrastrutture pubbliche, la realizzazione del Centro Sportivo non venne portata a compimento e ogni progetto e investimento venne poi abbandonato. I costi di questa scelta effettuata dalla nuova amministrazione non sono imputabili a quella precedente che aveva fatto di tutto per realizzare l'opera progettata fino a quando ne aveva il potere.(...) Le somme contestate dalla Procura contabile a titolo di danno erariale per gli atti successivi alla prima sentenza T.A.R. (nuovo incarico della Giunta di progettazione per gli stessi lavori, approvati dal Consiglio comunale nella forma di progetto preliminare, mentre la Giunta approvava anche quello definitivo ed esecutivo, pagando al progettista £.27.037.254 (€.13.963,58), al legale nominato per la difesa contro il nuovo ricorso al T.A.R. £.6.120.000 (€.3.160,72) e £.4.094.792 (€.2.114,78), all'impresa che ha provveduto ai lavori di ripristino £.3.627.568 (€.1.873,48).) devono essere qualificate come costi di esercizio del potere amministrativo correlato alla realizzazione dell'opera deliberata e approvata dagli organi politici e amministrativi dell'ente locale, all'esercizio del diritto di difesa della legittimità di atti emanati a seguito delle prime sentenze T.A.R. e in ossequio alle relative prescrizioni del giudice amministrativo ed all'adempimento dell'ordine di eseguire i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, pertanto non costituiscono danno erariale." ⁸


Anche alla luce di tali pronunciamenti e assodato il legittimo utilizzo al caso di specie dello strumento previsto dall'articolo 132, terzo comma, secondo periodo del d. lgs 163/06, si pone subito una questione preliminare al corretto inquadramento della fattispecie nell'alveo del merito o di quello della discrezionalità.

La questione è quella della correlazione tra la diseconomicità derivante dalla impossibilità di riconvertire alcuni dei manufatti e delle opere già realizzate per l'originaria versione del progetto e il vantaggio che tale operazione recherebbe alla comunità amministrata. Il valore di tali opere, al netto di quello delle lavorazioni riconvertibili a presidio di altro interesse pubblico, assomma, come si è visto, ad € 138.663,45.=. Di contro, come commisurare il beneficio che quella fruizione dell'opera che oggi costituisce parte del programma di governo dell'ente e ha trovato posto in un documento di pianificazione strategica è in grado di recare alla città. E' agevole constatare come da una parte vi sia la facile misurabilità di poste negative relative a beni materiali, dall'altra l'insussistenza di adeguate scale di valutazione atte a quotare delle utilità immateriali.

Tale oggettiva incommensurabilità non fa che attrarre alla sfera della decisione politica la verifica di un equilibrio tra costi e benefici. Ciò in quanto solo gli organi politici sono in grado di interpretare in maniera pressoché autentica l'interesse pubblico sotteso dalla propria azione amministrativa.

Tuttavia, resta ancora da capire sino in fondo se tale scelta attenga al merito o alla discrezionalità e da ciò far discendere gli eventuali profili di sindacato giurisdizionale e di risarcibilità di eventuali danni cagionati.

⁸ (Corte dei Conti, Sez. reg. giur. Lombardia 2 maggio 2005, n.324).



COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

4. Conclusioni.

La questione di fondo riguarda, ovviamente, il fatto che l'amministrazione non pone in essere le proprie linee di azione su un canovaccio assolutamente intonso, ma la scena su cui agisce è già stata occupata in passato da altri attori, i quali hanno in qualche modo allestito un inizio di scenario con scelte indubbiamente riconducibili al merito, con ciò andando in qualche modo a condizionare il campo di azione di chi fosse loro succeduto.


Se ciò è vero (e indubitabilmente lo è), ciò che oggi l'amministrazione intende porre in atto revocando in dubbio alcune scelte poste in essere da altri, attiene ad un riesame di quel merito a suo tempo già esercitato o recede a mero esercizio della discrezionalità? In senso più generale e anche alla luce dei pronunciamenti della magistratura contabile sopra citati, è possibile ritenere che una volta esercitata la scelta di merito, la pubblica amministrazione abbia "consumato" la propria sfera discrezionale?

In altre parole, è plausibile ritenere che le scelte di merito vadano compiute una volta sola⁹ e che la legittimità (non già l'insindacabilità) di eventuali prospettazioni dell'interesse pubblico diverse da quelle che originariamente ispirarono l'azione della pubblica amministrazione deve far derivare il proprio fondamento non già da una differente valutazione di quell'interesse (e/o delle azioni finalizzate al suo perseguimento), ma da un accadimento imprevedibile al momento della scelta originaria che sia avulso dalla sfera discrezionale dell'amministrazione precedente? Da una sorta di elemento esogeno, cioè, che guidi l'azione amministrativa verso l'esercizio di uno *jus variandi*?

La questione nasce dalla considerazione del doppio filtro a cui deve sottostare un giudizio di responsabilità per danno erariale avanti alla Corte dei Conti. Innanzitutto, la questione deve essere rilevante. Nel senso della sindacabilità delle scelte compiute. In secondo luogo (superato il primo filtro) la condotta deve sostanziare gli elementi tipici del danno (elemento soggettivo, nesso di causalità, danno). Solo in caso di vaglio favorevole delle due verifiche, è possibile concludere nel senso di una condotta censurabile.

Orbene, riguardo alla prima questione (quella della rilevanza), si ha l'impressione che la corretta accezione del termine "merito" vada coniugata nel senso di indice di una scelta non condizionata dallo *status quo ante*. In altre parole, è difficilmente sostenibile un sindacato del giudice contabile innanzi ad una scelta del tutto libera nei fini, quale è quella di un'amministrazione che orienta la propria azione in un senso anziché nell'altro. Costruire una strada anziché una scuola o una fognatura è una scelta che il giudice contabile potrebbe sindacare soltanto ove si dimostrasse che quella strada non collegasse tra loro diversi punti del territorio o che la popolazione scolastica fosse assente o che il comune fosse già totalmente provvisto della rete fognaria.

⁹ Sicché l'insindacabilità da parte della Corte dei Conti andrebbe intesa nel senso che non soggiace alla sua giurisdizione la scelta originaria del *quid facere* (mentre quella del *quomodo agere* sarebbe sempre soggetta a sindacato, sotto il profilo della rispondenza ai canoni di buona amministrazione, declinati attraverso i parametri dell'assenza di illogicità e irrazionalità, di abnormità e di arbitrarietà).



COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Occorre chiedersi, viceversa, se intervenire su una scelta di merito già compiuta (e codificata in un progetto di opera pubblica appaltato) attenga non tanto al merito, ma alla discrezionalità amministrativa. E quindi non sia sindacabile.

Il massimo grado dell'azione politica dell'amministrazione, esercitabile attraverso lo strumento del merito, può muoversi a 360 gradi indipendentemente dalle situazioni di contesto in cui si trova a operare? Evidentemente no, a pena di sfociare in arbitrio assoluto. Le situazioni di contesto costituiscono quindi il corretto alveo entro cui l'esercizio del merito può trovare la sua autentica e legittima estrinsecazione. Nel caso in cui le situazioni di contesto non siano esogene (come nel caso del sopravvenire di un evento fortuito o attribuibile a terzi), ma derivino da una diversa rappresentazione dell'interesse pubblico legittimamente codificato nel programma di governo di una nuova amministrazione, sono esse idonee a costituire quell'alveo di legittimità entro cui il merito deve muoversi, per escludere la sindacabilità dell'operato della pubblica amministrazione innanzi alla Corte dei Conti?

E' stato sostenuto¹⁰ che il merito comprende "tutti i momenti in cui l'agire della PA non è predeterminato da regole giuridiche". In questo senso, decidere se costruire una strada, una scuola o una fognatura è una scelta in alcun modo predeterminata da regole giuridiche¹¹ Completare un'opera pubblica secondo il progetto originario, evidentemente sì.

Alla stregua di queste considerazioni, si ritiene che la questione in esame attenga all'esercizio della discrezionalità, più che del merito. Più correttamente: è indubitabile che l'attuale amministrazione attribuisca le proprie scelte all'esercizio del proprio merito (la nuova visione della città pubblica, i parcheggi di cintura, la fascia a lago da Colmegna a Germignaga, il piano strategico del dicembre 2010, l'attualizzazione del documento di piano, ecc.), ma per far questo, ove vi sia il condizionamento di una scelta di merito già compiuta e posta in essere, probabilmente l'esercizio di quel merito recede ad esercizio di una discrezionalità amministrativa.


Per due ordini di ragioni. La prima, che la scelta di merito non condizionata da elementi preesistenti (la c.d. teoria dell'agire sul foglio bianco che anima il dibattito degli urbanisti innanzi alla scelte susseguenti ai sismi: *new town* o ricostruzione filologicamente fedele al passato?) è già stata compiuta da parte dell'amministrazione precedente. La seconda, che rideliberare su quella scelta (o su parte di essa) è azione inevitabilmente condizionata da regole giuridiche, quanto meno quelle sugli appalti pubblici (variante al progetto, perizia in riduzione, recesso, ecc).

Se tale rappresentazione fosse plausibile, come pare a chi scrive, la scelta dell'amministrazione recederebbe da merito a discrezionalità. E come tale sarebbe sindacabile da parte della Corte dei Conti.

¹⁰ GALLI, Corso di diritto amministrativo.

¹¹ Le regole stanno a valle e, evidentemente, sono in grado di condizionare quella scelta. L'utilizzo errato di risorse aventi vincolo di destinazione vizia quella scelta non riguardo al merito, ma rispetto alle modalità in cui quella scelta di merito è declinata





COMUNE DI LUINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il che ovviamente non equivarrebbe ad un accertamento di responsabilità. La verifica posta in essere dai giudici contabili consisterebbe probabilmente nel compiere (*ex ante*) il percorso logico argomentativo svolto dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità per verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. E' ciò che emerge dalla sentenza 166/09 della Corte dei Conti Veneto. Qui il collegio, alla luce della sentenza Cass., SSUU, 14488/03, ha verificato la legittimità dell'azione amministrativa valutando preliminarmente il rapporto tra gli obiettivi raggiunti e i costi sostenuti. In quel caso, i convenuti furono ritenuti esenti da responsabilità in quanto l'organo giudicante condivise la scelta operata dalla giunta di privilegiare la costruzione di una fognatura a quella di un parcheggio. Ciò emerse a valle di un percorso in cui vennero vagliate tutte le argomentazioni (soprattutto in termini di rapporto costi/benefici) tra le due scelte.

Nel caso in esame, poiché il nuovo disegno della fascia lacuale ha un costo in termini di disinvestimento di opere già compiute e di progettazioni già eseguite, la scelta della nuova amministrazione dovrebbe passare indenne dal confronto comparativo tra il nuovo disegno urbanistico e il costo economico, in termini di smobilizzo, relativo alla sua realizzazione. Ciò alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito alla incommensurabilità dei due ordini di grandezza e quindi alla sussumibilità alla sfera politica di ogni valutazione a riguardo.

Certamente, anche in virtù delle autorevoli e rilevanti argomentazioni espresse nel parere *pro veritate* formulato in merito alla vicenda da parte del prof. Scoca, qualunque giudizio espresso nei confronti dell'amministrazione non potrebbe non tener conto che la variante in parola è parte di un disegno complessivo che prevede l'utilizzo pressoché totale dell'intelaiatura in ferro zincato nell'ambito di un altro progetto di opera pubblica di pregnante utilità, quale è il Centro di Servizi Tecnologici di via della Roggia. Tale circostanza è certamente sintomo di diligenza. Infatti, nel ventaglio delle soluzioni idonee a riqualificare l'area nel senso sopra esposto, è stata prediletta quella che prevede il reimpiego della maggior parte dei materiali già posati in opera.

20 SET. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 22 SET. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li 22 SET. 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLDI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, li _____